SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

INDAGINE CONOSCITIVA
IN RELAZIONE
AL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA TRIBUTARIA

(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto stenografico

3ª SEDUTA

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MANCINI
indi del Vice Presidente POZZAR

INDICE DEGLI INTERVENTI

PRESIDENTE . . *Pag.* 51, 54, 57, 58, 66, 71, 75, 77
FARABEGOLI 75
POZZAR 60
TORELLI 61
VIGNOLO 62, 71

ABBAMONTE, *esponente della CIPA* . *Pag* 55, 57, 62
ANTONELLI, *presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti* 58, 65
CAPPI, *presidente del comitato permanente d'intesa tra gli enti autonomi previdenizali ed assistenziali dei liberi professionisti in unione alle organizzazioni professionali* 51, 54, 60
COPPA, *responsabile dell'ufficio studi della Confederazione nazionale dell'artigianato* . 72
FORNARIO, *presidente del comitato di agitazione degli avvocati* 54, 64
GERMOZZI, *segretario generale della Confederazione generale italiana dell'artigianato* 72
KOBAU, *segretario generale del sindacato nazionale dei ragionieri liberi professionisti* 59
MARINO, *segretario generale della Confederazione artigiana sindacati autonomi* . . . 74
QUERCIA, *dirigente del servizio legale e tributario della Confederazione generale italiana dell'artigianato* 66, 76

La seduta inizia alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Accili, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Coppo, De Vito, Di Prisco, Fermariello, Mancini, Mazzoli, Palazzeschi, Pozzar, Robba, Torelli, Varaldo e Vignolo.

Interviene, a norma dell'articolo 31, primo comma, del Regolamento, il senatore Farabegoli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

Partecipano, in rappresentanza dei liberi professionisti, l'avvocato Ferruccio Cappi, presidente del comitato permanente di intesa tra gli enti autonomi previdenziali ed assistenziali dei liberi professionisti in unione alle organizzazioni professionali, l'avvocato Aminta Ciarrapico, segretario generale della Confederazione italiana professionisti ed artisti (CIPA), il professor Giuseppe Abbamonte, esponente della CIPA, il dottor Luigi Antonelli, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, l'ingegner Leo Calini, presidente del Sindacato nazionale degli ingegneri liberi professionisti, il ragionier Livio Kobau, segretario generale del sindacato nazionale dei ragionieri liberi professionisti, il professor Sandro Strazza, segretario generale della Federazione nazionale professioni economico-amministrative, l'avvocato Carlo Fornario, presidente del comitato di agitazione degli avvocati.

Partecipano inoltre, in rappresentanza del settore dell'artigianato, il signor Manlio Germozzi, segretario generale della Confederazione generale italiana dell'artigianato, l'avvocato Giorgio Quercia, dirigente del servizio legale e tributario della predetta confederazione, il signor Giorgio Coppa, responsabile dell'ufficio studi della Confederazione nazionale dell'artigianato, il signor Romualdo Marino, segretario generale della Confederazione artigiana sindacati autonomi ed il signor Angelo Turco, presidente regionale della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane.

C O P P O , *f.f. segretario, legge il verbale della seduta precedente che è approvato.*

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva disposta — ai sensi dell'articolo 48 del nuovo Regolamento — in relazione al disegno di legge sulla riforma tributaria.

Ringrazio i rappresentanti dei liberi professionisti che sono venuti stamane davanti alla nostra Commissione per esprimere il punto di vista delle categorie interessate, relativamente alla riforma tributaria. Informo il presidente Cappi e tutti gli altri rappresentanti che le modalità adottate dalla Commissione prevedono anzitutto, l'esposizione, da parte di uno di loro, del punto di vista di tutte le categorie. Poi i colleghi senatori, se lo riterranno, porranno delle domande su quei punti che dovessero necessitare di un chiarimento, alle quali risponderà chi di loro lo considererà opportuno.

C A P P I . Onorevole Presidente, onorevoli componenti della Commissione. Non per obbedire ad una formula d'uso, ma per esprimere un reale sentimento dei liberi professionisti italiani mi sia consentito innanzitutto esternare il nostro ringraziamento per essere stati ammessi a questo dialogo. In questo ringraziamento vi è una constatazione della quale i liberi professionisti non possono che prendere atto con soddisfazione: cioè che, in occasione della riforma tributaria, per la prima volta i liberi professionisti italiani sono stati ammessi a un dialogo con la classe politica dirigente, con il potere esecutivo e il Parlamento sui problemi che li riguardano.

I liberi professionisti sentono il dovere di respingere un'accusa e di fare un'affermazione precisa. Respingere l'accusa — che è stata rinnovata anche ieri sera in un dibattito televisivo dal ministro delle finanze onorevole Preti — di essere, i liberi professionisti italiani, dei grandi evasori. E questa una affermazione che non possiamo condividere. Se ci sono degli evasori — questa è la nostra tesi — colpiteli; i mezzi per accertare gli evasori tra i liberi professionisti esistono e consistono nella natura stessa e nell'espressione stessa delle libere professioni. Noi vogliamo pagare le tasse, perchè

siamo dei cittadini responsabili e ci rendiamo conto che se i cittadini non pagano le tasse lo Stato non funziona, il Paese non funziona, la società non funzione. Però, vogliamo pagare le tasse secondo la nostra capacità contributiva e per i titoli che ci riguardano e che ineriscono alle nostre libere professioni.

Ciò detto, mi sia consentito di puntualizzare i temi che ci interessano.

Imposta locale sui redditi patrimoniali. Ieri sera il ministro Preti ha detto che questa imposta non colpisce i redditi da capitale. Non so come abbia potuto fare un'affermazione del genere: il titolo dato a questa imposta la qualifica da sè. Comunque, è da far rilevare in via pregiudiziale che il disegno di legge delega, nel testo approvato dagli organi tecnici ministeriali, non prevedeva l'assoggettamento all'imposta dei redditi derivanti dall'esercizio delle professioni. Si tratta, quindi, di un inserimento voluto in sede politica, basato su considerazioni che non hanno alcuna giustificazione tecnica. Tanto più che, è noto, l'imposta in questione ha sostituito — vedi relazione al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati — analoga imposta sul patrimonio che si aveva in animo di istituire in un primo tempo e alla quale non si dette corso per molteplici difficoltà di applicazione e per non ripetere, quindi, i negativi risultati dell'imposta straordinaria sul patrimonio del 1947.

Ciò premesso, i liberi professionisti debbono far rilevare che le prestazioni da essi rese sono il prodotto esclusivo di lavoro vero e proprio, sia pure autonomo, ed essi, pertanto, non possono subire l'ingiusta discriminazione effettuata con l'imposta in parola nei loro confronti rispetto alle altre categorie di lavoratori. D'altra parte, l'applicazione dell'imposta non trova giustificazione nell'equiparazione del lavoratore professionista all'imprenditore. Quest'ultimo, infatti, coordina fattori produttivi preesistenti ai fini del conseguimento del profitto, mentre il professionista di nulla si avvale se non del proprio intelletto, in quanto non si vorrà certo equiparare a fattori produttivi la macchina per scrivere o il tavolo da disegno.

Ma v'ha di più. Nei redditi d'impresa siamo in presenza, appunto, di una entità impresa, che nella maggior parte dei casi è costituita da un'organizzazione di capitale e lavoro anche altrui, per cui il venir meno del titolare non è causa della sua estinzione. La presenza di detta organizzazione è il presupposto, altresì, del riconoscimento della esistenza di un valore suscettibile di tassazione come avviamento sia nel caso di trasferimento per atto tra vivi che nel caso di trasferimento *mortis causa*. Al contrario, tutto quanto finora esposto non si verifica, ovviamente, per il professionista. Il concetto è sintetizzabile con il noto detto popolare secondo il quale quando muore il professionista muore anche lo studio, mentre quando muore l'imprenditore o il commerciante continuano l'impresa o l'esercizio commerciale.

Si chiede, pertanto, in linea di principio che i redditi derivanti dall'esercizio delle professioni siano esentati dal tributo.

Voglio ricordare a questo proposito che mi sembra che il ministro Preti ieri sera, nel corso delle sue dichiarazioni, sia incorso in un errore materiale, che senza voler fare delle polemiche, ci lascia estremamente perplessi. Parlando proprio dei liberi professionisti, perchè sembrava che ieri il discorso fosse particolarmente appuntato nei confronti delle nostre categorie, il ministro Preti ha detto: « ... d'altra parte non sarebbe giusto che mentre gli artigiani corrispondono allo Stato questo tributo che va sotto il nome di imposta locale sul patrimonio, i liberi professionisti non facessero altrettanto ». Ma a noi sembra, se non andiamo errati, che nel testo del disegno di legge delega approvato dalla Camera dei deputati gli artigiani non figurino tra i soggetti che devono corrispondere l'imposta locale sui redditi patrimoniali.

Libri contabili e segreto professionale. In linea di principio i professionisti non sono contrari alla tenuta di registrazioni contabili ai fini fiscali. Tuttava è da fare rilevare l'inutilità, per il professionista soggetto agli obblighi contabili ai fini dell'IVA, della tenuta di altri eventuali libri previsti dall'articolo 2, punto 17) e dall'articolo 10, punto 4) del disegno di legge. Da tale considera-

zione muove la richiesta di esentare dalla tenuta di libri contabili ad ogni effetto i professionisti non tenuti ad alcun obbligo contabile ai fini dell'assoggettamento alla IVA. Nello stesso tempo si chiede che, per i professionisti soggetti all'IVA, gli obblighi contabili ad essa imposta inerenti, valgano anche per l'assolvimento degli analoghi obblighi previsti dai richiamati articolo 2, punto 17) e articolo 10, punto 4), del disegno di legge.

Per quanto riguarda il segreto professionale confermato ieri sera dal ministro Preti — il quale ha detto che sarà comunque rispettato — noi non chiediamo che sia rispettato; chiediamo che ne sia garantita l'inviolabilità, perchè una cosa è garantire l'inviolabilità del segreto professionale e una cosa è garantire il rispetto del segreto professionale. Garantire il rispetto può significare che in sede di legge delegata, per esempio, venga adottata una norma che faccia obbligo ai funzionari, agli agenti della polizia tributaria di non divulgare i problemi e le questioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività. Evidentemente non c'è bisogno, di fronte ad un uditorio così qualificato, di intrattenersi più oltre per distinguere la garanzia che può dare agli utenti il rispetto ovvero l'inviolabilità del segreto professionale. Dico utenti, perchè quando ci battiamo per l'inviolabilità del segreto professionale ci battiamo non per noi, perchè a noi ciò interessa relativamente: se viene portato a conoscenza un particolare delicato concernente un'azienda, una malattia, un problema di carattere penalistico o familiare, non è al commercialista, al medico, all'avvocato personalmente — parliamoci chiaro — che interessa il segreto. L'importanza è nella difesa di tutti gli utenti, di tutti i cittadini, che si possono veder esposti ad accertamenti e alla divulgazione di segreti spesso estremamente delicati, affidati alla coscienza e alla sensibilità dei liberi professionisti, i quali devono garantire, attraverso precise norme del Codice penale, che questi segreti saranno rispettati.

Pertanto, per quanto riguarda il segreto professionale, il suo rispetto previsto dall'articolo 10, punto 4), del disegno di legge non è sufficiente a garantirne la inviolabilità nei confronti del cittadino che affida al professionista fascicoli, incartamenti, documenti e pratiche varie, costituendolo, in sostanza, custode dei medesimi. I professionisti chiedono che, per una effettiva salvaguardia del segreto professionale, i poteri di ispezione da parte dell'Amministrazione finanziaria siano determinati da precise norme di legge e per casi specifici, e non siano lasciati alla discrezionalità di provvedimenti ministeriali così come ora previsto dal disegno di legge.

Quindi si chiede che nella stessa legge delega sia introdotto chiaramente il principio per cui è fatto divieto agli organi della pubblica amministrazione di ispezionare atti o documenti affidati da terzi alla custodia del professionista.

IVA. I professionisti chiedono che sia esplicitamente inserito nel testo del disegno di legge un emendamento che stabilisca l'aliquota ridotta del 2 per cento in luogo del 4 per cento previsto dallo schema di decreto delegato per soggetti a regime forfettario, per i volumi di affari globali che non superino nell'anno lire 8 milioni. Ciò in considerazione del fatto che l'attuale IGE per i professionisti è stabilita nella misura dell'1,6 per cento sugli introiti lordi.

Vi è, adesso, un problema che non riguarda la riforma tributaria, ma che interessa gravemente e dolorosamente i liberi professionisti e sul quale cogliamo l'occasione per permetterci di richiamare l'attenzione della competente Commissione del lavoro e della previdenza sociale di fronte alla quale abbiamo l'onore di trovarci. È il problema sollevato dalla famosa legge 21 luglio 1965, n. 903, con la quale viene fatto obbligo di corrispondere al fondo sociale previsto dall'articolo 3 della legge stessa il 10 per cento di tutte le contribuzioni che entrano nelle casse degli enti previdenziali dei liberi professionisti. È un problema estremamente grave, perchè, lo dico subito, tutti gli enti previdenziali, tutti d'accordo, stanno resistendo per non pagare questa contribuzione. E stanno resistendo perchè il giorno in cui gli enti previdenziali dei liberi professionisti dovessero veramente es-

sere assoggettati a questa contribuzione, molti di essi, se non tutti, entrerebbero automaticamente in crisi, con pericolo per le pensioni e per le prestazioni di carattere assistenziale e sanitario alle quali essi devono far fronte per ragioni istituzionali.

Chiediamo scusa di questo andar fuori tema, ma siccome il problema delle casse previdenziali interessa estremamente — ve ne rendete conto — proprio per ragioni di vita, tutti i liberi professionisti italiani, ci permettiamo di richiamare su di esso l'attenzione dell'onorevole Commssione. Quindi, noi chiediamo precise garanzie per la abrogazione del disposto di cui alla lettera *i*) dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con il quale veniva istituito l'obbligo di versamento al Fondo sociale presso l'INPS di una aliquota pari al 10 per cento delle entrate afferenti alle casse di previdenza dei liberi professionisti.

P R E S I D E N T E . La ringrazio vivamente.

F O R N A R I O . Onorevole Presidente, onorevoli componenti della Commissione, lascerò l'illustrazione — naturalmente sintetica e brevissima — della parte tecnica delle questioni, al collega professor Abbamonte. Vorrei soltanto dire qualcosa sul tema toccato dal collega Cappi riguardo l'accusa di evasione fiscale che viene mossa ai liberi professionisti. E la vorrei esaminare proprio dal punto di vista di partenza. Cioè, si dice che i professionisti sono evasori perchè ci sono questi dati molto materiali e facilmente rilevabili: i professionisti iscritti negli albi sono tanti, i professionisti iscritti nei ruoli della ricchezza mobile sono molto meno; ergo, c'è una massiccia evasione. Abbiamo fatto sempre delle osservazioni a questo riguardo. E cioè. Primo: in alcune professioni non solo non esiste incompatibilità tra iscrizione nell'albo ed esercizio di una attività a carattere impiegatizio, ma l'iscrizione è condizione stessa per esercitare anche questa attività. Ciò avviene per gli ingegneri, per i chimici, per gli architetti e per gli stessi avvocati dipendenti da enti. Quindi non c'è da meravigliarsi che ci siano molti iscritti in questi albi i quali, essendo degli impiegati, non sono tassati in richezza mobile come professionisti. Ecco quindi già una detrazione tra il numero degli iscritti negli albi e il numero dei contribuenti.

Poi vi sono, di regola, molti iscritti negli albi i quali non esercitano la professione. Questo avviene anche e soprattutto nel campo delle professioni legali: molti mantengono l'iscrizione nell'albo (la legge attuale lo consente, forse non lo consentirà la futura) come si suol dire *ad pompam*, cioè unicamente per ragioni affettive o sentimentali o di prestigio, ma non esercitano la professione. E non esercitando la professione non producono reddito che sia soggetto a tassazione. Anche questo spiega il divario, lo scarto tra numero di iscritti negli albi professionali e numero di professionisti iscritti nei ruoli della ricchezza mobile.

Questo spiega perchè i giovani iscritti negli albi non paghino imposte; ed altrettanto dicasi per i pensionati, i quali pur mantenendo l'iscrizione, non esercitano più una attività produttiva di redditi tassabili.

Quanto poi all'aspetto generale dell'accusa di tendenza all'evasione che si vorrebbe desumere dalla media dell'imposizione tributaria riguardante i professionisti, basterebbe in contrario opporre gli esempi, antichi e recenti, di ciò che avviene in tutti i campi dell'attività economica italiana riguardo ai rapporti col fisco. D'altronde non sarebbe nè saggia nè equa una politica di discriminazione fiscale, ispirata all'inammissibile preconcetto che i professionisti siano lucratori di lauti e facili guadagni, più degli altri tendenti all'evasione fiscale. Si colpiscano severamente, come è giusto, anzi si aggravino, come noi stessi proponiamo, le sazioni, ma ci si astenga da provvedimenti sanzionatori per l'intera categoria con gravi ed inammissibili diversificazioni rispetto agli altri contribuenti.

C A P P I . A proposito del divario tra numero degli iscritti negli albi e il numero delle denunce presentate agli uffici erariali dai liberi professionisti, vorrei citare un solo caso, quello degli ingegneri: su 45.000 iscritti negli albi degli ingegneri, solo 15.000

sono effettivamente liberi professionisti, mentre gli altri 30.000 sono impegati dello Stato o di enti vari.

ABBAMONTE Vorrei innanzitutto far presente che il disegno di legge di riforma tributaria, partendo dall'equiparazione tra liberi professionisti e imprenditori, ignora una distinzione acquisita con estrema precisione nella nostra legislazione. Infatti, mentre il titolo II del libro V del codice civile regola il lavoro nell'impresa, le professioni intellettuali sono regolate nel titolo III, capo II. Nel codice civile è contenuto poi un articolo estremamente chiarificatore in proposito. Dice Betti che i fatti illuminano la norma e la norma illumina i fatti. Siamo in questo caso nella seconda ipotesi, quella della norma che illumina i fatti. Recita, infatti, l'articolo 2238 del codice civile, che fa parte del capo II, « Delle professioni intellettuali »: « Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del lavoro nell'impresa ». Quindi risulta chiarissimo che quella equiparazione che il disegno di legge di riforma tributaria prevede, non esiste nella realtà delle cose e nella realtà della nostra legislazione. È soltanto ipotizzabile per uno studio professionale che abbia dimensioni tali da esigere un'organizzazione imprenditoriale. In questo caso, se esiste, lo studio professionale deve essere sottoposto anche alle norme relative alle imprese. Ma gli studi professionali, nella loro quasi assoluta totalità, non hanno dimensioni imprenditoriali, ma dimensioni personali e giustamente il dottor Cappi ha detto che la prova di ciò la si ha nel fatto che, se muore il professionista, muore lo studio, mentre, se muore l'imprenditore, non muore l'impresa.

Ed è proprio da questa equiparazione tra attività imprenditoriale e attività professionale, che non trova, come abbiamo visto, una base nella realtà e nella legislazione — a parte evidenti riflessi di natura costituzionale che non è questa la sede di illustrare — discendono tutta una serie di altre conseguenze negative oltre all'applicazione della imposta locale sui redditi patrimoniali, in aggiunta alla imposta unica. Infatti anche l'obbligo della tenuta delle scritture contabili discende direttamente da questa illegittima equiparazione con le imprese che abbiano dimensioni superpersonali, tanto è vero che le scritture non sono obbligatorie, se non erro, per le piccole imprese.

Ci auguriamo quindi che il Senato, nella sua saggezza, faccia giustizia in merito a questa equiparazione, che non esiste nella realtà dei fatti e nel diritto vigente. Potrebbero esserci casi limite, è vero, ma i casi limite non hanno mai fatto legge; e quando si presume che tutti siano imprenditori, in realtà si istituisce un sistema che contrasta con ogni evidente criterio logico. Voi già sapete quanto sia difficile eseguire degli accertamenti andando a controllare quelle autentiche truffe autorizzate che sono i bilanci; ma col sistema previsto il fisco si troverà di fronte una tale massa di denunce di copertura, per cui ogni possibilità di accertamento scomparirà nel grande mare di professionisti da accertare.

La verità è quella che ho già detto: la dimensione è un elemento, un fattore di giudizio qualificante nel diritto civile, e particolarmente nella finanza pubblica.

Do atto che la riforma tributaria non ignora il principio della discriminazione dei redditi di lavoro, ma questo principio è fortemente attenuato, per non dire negletto, riguardo ai redditi derivanti dall'esercizio delle libere professioni, i quali, oltretutto andranno a sommarsi ai redditi di capitale per formare la base imponibile con l'aliquota progressiva.

Una delle nostre richieste concerne la partecipazione degli ordini e dei collegi professionali ai lavori per la formulazione dei decreti delegati di attuazione della riforma. Questa partecipazione, da attuarsi nelle forme che il Parlamento nella sua saggezza riterrà opportuno, servirebbe a bilanciare la situazione, diciamo, di dissenso esistente tra apparato statale e liberi professionisti. È una partecipazione, ripeto, che noi richiediamo e che ci sembra possa risultare utile come motivo di equilibrio.

Dell'imposta locale sui redditi patrimoniali vi ha parlato a lungo il presidente Cappi. Non insisterò quindi ulteriormente sull'argomento, tranne che per ribadire che questa imposta non è pagata dai piccoli imprenditori, come dice l'articolo 4 del disegno di legge .Il non avere quindi previsto l'esenzione anche per i liberi professionisti non può perciò che essere ritenuto un *lapsus* in cui tutti possiamo cadere e al quale il Senato vorrà certamente ovviare. E mi pare anche inutile insistere sulla considerazione che i redditi professionali hanno, a differenza di altri, sopportato un notevole costo preventivo per l'acquisizione del titolo e della capacità professionale e cominciano ad essere prodotti con notevole ritardo rispetto ad ogni altra attività lavorativa. Un chirurgo, per esempio, raggiunge il massimo della sua attività non prima dei 40 anni e, per alcune specializzazioni, anche successivamente. Inoltre i redditi profesionali — e mi pare che questo dovrebbe essere tenuto presente in sede di determinazione delle aliquote — si producono in un arco di attività lavorativa indubbiamente breve, concentrata in pochi anni, frutto di molti anni di lavoro senza reddito.

La questione della tenuta delle scritture contabili è, sotto certi aspetti, la più delicata tra quelle che costituiscono motivo di disappunto per i professionisti. Noi siamo dei mediatori di esperienze e, come tali, dobbiamo godere della fiducia assoluta del cliente. Il problema del segreto professionale, e quello connesso delle scritture contabili, attiene alla sopravvivenza stessa della libera professione, la quale ha due motivazioni: la fiducia del cliente e la responsabilità personale del professionista. Si tratta di un rapporto personale che non ammette interferenze e che diviene praticamente impossibile se il cliente pensa che quanto confida al professionista possa formare oggetto di indagine da parte dell'autorità. Sia ben chiaro che le riserve dei liberi professionisti derivano non dal rifiuto di un serio ed accurato accertamento del reddito, ma dalla inconciliabilità del controllo contabile, come è configurato nel disegno di legge, con la tutela del segreto professionale, che è alla base della sopravvivenza stessa delle professioni liberali e che è contemplata indirettamente da numerose norme della Costituzione. Infatti il disegno di legge già approvato dalla Camera non dà al riguardo alcuna garanzia, perchè parla di rispetto e non di inviolabilità del segreto e, quanto alle scritture contabili, prevede particolari semplificazioni, che poi non si dice in cosa consistano.

L'imposta deve essere chiara, comoda ed economica. La saggezza del Governo e del Parlamento hanno recetemente introdotto con il « decretone » il sistema della ritenuta d'acconto, che sta funzionando magnificamente, soprattutto perchè in tal modo l'imposta viene pagata al momento giusto, e non successivamente. Mi permetto di sottoporre alla Commissione questo mezzo di riscossione, che l'eperienza ha dimostrato quanto mai efficace, suggerito dalla vostra stessa saggezza. La natura della nostra professione esige una grande semplificazione nei rapporti col fisco e, quindi, una semplificazione delle procedure di tassazione. Nè, allo stato dei fatti, si può sostenere che il sistema della ritenuta d'acconto non ha possibilità di controllo. Per gli avvocati l'accertamento è facilissimo: basterebbe stabilire, per esempio, che la ritenuta viene versata al momento dell'iscrizione della causa in cancelleria o al momento del deposito della sentenza; la maggior percentuale di introito dei medici si ha attraverso gli istituti mutualistici; anche l'attività degli ingegneri si svolge per gran parte in rapporti con enti e amministrazioni pubbliche. Fuori da questi rapporti l'attività professionale si riduce al minimo. Per gli avvocati può trattarsi, per esempio, di qualche signora che vuol dividersi dal marito, ma solo Dio sa quando in questi casi l'avvocato riscuoterà la parcella.

Cerchiamo pertanto di non trasformare un problema di dimensioni fiscali reali, in un attentanto alla libera professione.

Comunque, io mi sono permesso di sottolineare anche un altro problema: per le cause, che costituiscono la parte più povera della professione, specie le cause civili relative ai rapporti personali, avete i ruoli di

udienza. Ebbene, fateci pagare qualcosa quando si iscrive la causa a ruolo e qualche altra cosa quando si registra la sentenza. Dico questo perchè la finanza deve essere pratica: quando si va ad iscrivere la causa a ruolo si riscuote un anticipo, 100.000 lire; e allora, invece di pagarne 30.000 per la messa a ruolo, se ne potrebbero pagare 40.000, cioè si potrebbe incominciare a pagare le tasse, perchè è in quel momento che l'avvocato ha i soldi. La realtà, infatti, dice che il 90 per cento degli avvocati vive dell'anticipo delle cause e se non li colpite in quel momento poi faranno carte false, perchè quei soldi se ne saranno già andati. La professione dell'avvocato è misera: quindi bisogna colpire al momento giusto, perchè le tasse bisogna pagarle, su questo non ci sono discussioni; ma se obbligate a tenere le scritture contabili, ne deriverà una collusione un ricatto continuo tra avvocato e cliente. Quindi io ritengo che la linea direttiva della tassazione e soprattutto della documentazione debba essere quella della ricerca del momento giusto per colpire. A questo proposito l'esperienza del « decretone » è stata, ripeto, altamente positiva per molti professionisti: ho parlato con ingegneri che lavorano per la Cassa per il Mezzogiorno; ho lavorato con avvocati di banca ed esterni, e tutti si sono dichiarati d'accordo su questa forma di tassazione. Scusate: avete fatto la ritenuta d'acconto, che è pesante, badate onorevoli senatori, perchè è del 19 per cento sui due terzi — mentre da noi avvocati la spesa complessiva non è di un terzo, bensì della metà — e nessuno di noi si è lamentato; perchè non dovrebbe funzionare anche questo nuovo metodo? perchè dobbiamo sempre andare a contrattare, a litigare, a dire bugie, a commettere reati di falso?

Dunque, c'è la possibiltià di colpire: all'atto dell'iscrizione a ruolo per le cause. D'altro canto tutta la nostra attività è perfettamente documentata: la giurisdizione volontaria è documentata all'atto del deposito del ricorso e all'atto della richiesta di copia del decreto; la giurisdizione contenziosa è documentata in tutte le sue fasi, ci sono registri che sono accessibili a tutti senza violazione di alcun segreto. Noi paghiamo la tassa di registrazione della sentenza, quando ritiriamo la sentenza, che è titolo esecutivo: perchè non ci fate pagare allora? Si dice: ma ci sono le cause che si transigono. E allora mettete la tassazione all'atto dell'iscrizione a ruolo, quando nessuno può sfuggire.

Imposta progressiva. A mio sommesso avviso, data la situazione italiana, l'imposta progressiva deve cominciare a certi livelli piuttosto alti per essere efficace, altrimenti crea delle difficoltà di accertamento che sono uguali all'impossibilità di accertamento. Se riducete l'imposta progressiva al taglio della testa degli alti papaveri — come deve essere per realizzare effettivamente la giustizia — avrete, in sede di imposizione personale, veramente la possibilità di accertare gli alti papaveri. Ma se siamo tutti, alti e bassi, da accertare ai fini dell'imposta progressiva io credo che voi non accerterete mai niente. Come è accaduto e come, a mio sommesso avviso, accadrà.

Concludo ricordando sinteticamente le richieste, perchè già ho abusato del tempo a disposizione. E chiedo anche scusa perchè forse non ho parlato con la forma necessaria in questa sede per amore di franchezza.

P R E S I D E N T E . Di questo la ringraziamo vivamente.

A B B A M O N T E . Le richieste dei professionisti forensi dunque sono l'esclusione dei redditi professionali dalla imposta locale sui redditi patrimoniali (questa non la possiamo accettare, perchè altrimenti significherebbe dire che il nostro è un reddito da patrimonio, mentre il nostro è un reddito da lavoro: morto l'avvocato lo studio chiude. Esclusione dei liberi professionisti dall'obbligo della tenuta di scrittura contabili o imposizione dell'autodenuncia analitica (che a mio sommesso avviso sarebbe molto più efficace) con facoltà per la finanza di richiedere la formazione di questionari e attingere informazioni e con la comminatoria di gravissime sanzioni in caso di denuncia infedele. In ogni caso, conferma della rigorosa intangibilità del segreto professio-

nale, apportando al testo approvato dalla Camera dei deputati le seguenti modificazioni: all'articolo 2 n. 17 aggiungere: « con possibilità di sostituire a detta contabilità autodenunce analitiche e schede di comunicazione per ogni affare o servizio espletato » (qui direi di far mettere nell'autodenuncia analitica oltre le entrate anche le spese, perchè nella pratica fiscale le spese sono molto più rivelatrici delle entrate che non le stesse denunce di entrata: questa è pratica fiscale di tutti i giorni negli uffici); all'articolo 10 n. 4 sostituire il primo periodo con « il perfezionamento del sistema di accertamento in base alla contabilità o alle denunce o alle schede e il rafforzamento delle inerenti garanzie, sotto l'inviolabilità del segreto professionale e il conseguente divieto di indagini negli studi professionali sulle pratiche e schede riguardanti i clienti » (se volete conservare la libera professione questo ce lo dovreste concedere, altrimenti dovreste ritenere che la libera professione di avvocato non è più socialmente utile: e anche questo sarebbe un apprezzamento politico; comunque una cosa è certa: che se non si garantisce il segreto, quello sarà il punto di arrivo); riduzione dell'aliquota dell'IVA per i servizi professionali, nei casi in cui essa sia dovuta, al 2 per cento; estensione del sistema semplificato a tutti indistintamente i professionisti; introduzione di emendamenti di carattere generale al disegno di legge per la intassabilità delle prestazioni professionali gratuite (chi è avvocato o medico sa che le prestazioni professionali gratuite nel Meridione superano il 50 per cento, anche di più per i medici; e se non si fa il 50 per cento gratuito non arriva neanche il 50 per cento a pagamento; questo è sicuro; è come i rami secchi delle ferrovie: se si tagliano i rami secchi, muoiono pure i rami ricchi); la esclusione di presunzioni di reddito per le prestazioni per le quali il professionista non abbia potuto incassare il relativo reddito (questo capita molto spesso con i comuni e le province; i piccoli comuni non pagano mai; proprio ieri un comune, per una sua questione in sospeso, mi ha mandato a domandare se mi poteva inviare le carte per un parere gratuito o a prezzo molto ridotto; ho detto, va bene, mandatemele, e vi dirò cosa dovete fare) o lo sgravio delle imposte per tali prestazioni; la detrazione, nella determinazione del reddito imponibile, di una parte dei proventi da considerare come spesa generale di rappresentanza per la produzione del reddito stesso; la detrazione, nella determinazione del reddito imponibile, di una quota da considerare come accantonamento ai fini previdenziali e assistenziali, integrativa o sostitutiva di quella obbligatoria; la detrazione, nella determinazione del reddito imponibile, di una quota per spese di aggiornamento professionale (questo sarebbe quanto mai necessario per alcune categorie particolarmente povere, per esempio per i penalisti dei piccoli tribunali); infine — questo sarebbe importante — obbligatoria partecipazione degli Ordini e collegi professionali ai lavori per la formulazione dei decreti delegati di attuazione della riforma. Questo sarebbe importante, anche senza voto, anche solo come consulenti, perchè si potrebbero ammorbidire i rapporti tra noi e la burocrazia centrale. Infatti con le burocrazie locali noi ci intendiamo, dove è più difficile è intendersi con la burocrazia centrale. Questa potrebbe essere una buona occasione anche per stabilire un certo equilibrio politico di base.

P R E S I D E N T E . La ringraziamo.

A N T O N E L L I . Mi limito a poche considerazioni. Desidero innanzitutto complimentarmi con l'amico Ferruccio Cappi per il quadro sintetico che ha esposto dei problemi che interessano le libere professioni; quadro sintetico e al contempo completo ed esauriente. Quindi non ritengo di dover aggiungere altro a ciò che ha detto. Desidero solo segnalare alla sua attenzione, onorevole Presidente, un libro bianco sulla riforma tributaria edito da noi dottori commercialisti e di cui mi permetto farle un omaggio. Penso che chi ha avuto occasione di leggerlo vi abbia trovato un tecnicismo obiettivo e sereno, tanto sereno e obiettivo che lo stesso onorevole Bima, relatore di

maggioranza alla Camera dei deputati, ha fatto proprie alcune considerazioni da noi svolte, mentre alcuni emendamenti sono stati recepiti in sede di discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Quindi questa è la prova che noi dottori commercialisti non abbiamo voluto solo agitare un vessillo, ma impostare il problema in termini di assoluta obiettività. Desidero però, sempre per rimanere fedele alla premessa fatta in partenza, aggiungere qualche parola in merito alla questione della estensione a carico dei liberi professionisti dell'imposta sul reddito patrimoniale. La relazione del Governo che accompagnava il disegno di legge aveva enunciato con chiarezza quale era la finalità di questa imposta, devoluta a favore degli enti locali, affermando che essa gravava sul reddito derivante da puro capitale o su quelli derivanti da imprese, quindi redditi misti da capitale e lavoro. È evidente pertanto che l'avere esteso l'imposta a carico dei professionisti, che svolgono un'attività autonoma puramente intellettuale, è un errore anche logico. Gli artigiani sono stati esclusi, ma non i liberi professionisti. Il reddito del piccolo imprenditare può in termini logici essere assoggettato a questa imposta, in quanto deriva dall'impiego di un sia pur piccolo capitale e da lavoro, ma questo tipo di attività non può essere assolutamente assimilata a quella del libero professionista, che è attività di puro lavoro, senza nessun apporto di capitale. A meno che, per giustificare questa equiparazione, non si voglia sostenere, il che è evidentemente assurdo, che l'attività del professionista si svolge attraverso l'ausilio di strumenti e macchinari, quali potrebbero essere il tavolo da disegno, la macchina da scrivere, la macchina contabile.

KOBAU. Signor Presidente, onorevoli membri della Commissione, a me pare che scendere sul terreno pratico possa concretamente aiutarci a inquadrare le varie questioni, che sono state qui esposte dai miei colleghi da un punto di vista giuridico assai meglio di quanto potrei fare io. Mi sono chiesto se, agli effetti dell'imposta sui redditi patrimoniali dei liberi professionisti, sia stata fatta una indagine statistica sul suo possibile ricavato. Ho infatti l'impressione che da un lato si sia introdotto un criterio giuridico inaccettabile di equiparazione tra imprenditore e libero professionista e, dall'altro, dati il livello dell'aliquota e il numero dei professionisti, il ricavato sia ben poca cosa.

L'applicazione rigida del concetto fiscale sarebbe anche accettabile, ma non in un contesto economico-sociale come il nostro, nel quale le libere professioni sono disciplinate da leggi e regolamenti obsoleti. L'inflazione di iscritti nei nostri albi, per esempio, cioè la commistione tra libere professioni e impieghi, è proprio determinata da vecchie norme ed è la causa che ha indotto il ministro Preti a deformazioni statistiche e la pubblica amministrazione a considerare fascia di evasioni qualcosa che non lo è. Se i nostri ordinamenti fossero portati a livelli moderni, si potrebbe anche accettare qualsiasi concetto rigido in materia fiscale, come per esempio accade nella legislazione americana e inglese. Va però anche notato che, mentre in Italia si tende a colpire il ricavato, si fa la ritenuta sul ricavato, in America e in Inghilterra si è introdotto il criterio del reddito risparmiato: cioè, tolta la fascia di reddito per il mantenimento della famiglia — che non consiste ovviamente nella cifra stabilita nella riforma, che è ridicola, ma si tratta di qualche milione — e detratte le spese, documentate, per la propria attività professionale, si ha appunto il reddito risparmiato, che può essere anche, allora, assoggettato ad un'imposta con aliquota molto elevata.

Le leggi che regolamentano le nostre professioni sono talmente obsolete da costringerci ad operare in un certo modo. Basta pensare, per esempio, che la legge vieta l'associazione di liberi professionisti in quegli studi professionali, che, proprio per le loro dimensioni, per i capitali che occorrerebbe investire, potrebbero essere colpiti da una imposta di natura patrimoniale. I nostri ordinamenti, dicevo, sono tali che determinano il fenomeno dell'abusivismo professionale, che rende sovente così difficile la nostra

attività. Questo è il contesto che bisogna tenere presente in questa riforma e ad esso deve necessariamente adattarsi, se si vuole realizzare un provvedimento concreto ed efficace.

Vorrei infine spendere qualche parola sull'istituto della certificazione, previsto, mi pare, dall'articolo 10, punto 4), del disegno di legge. L'istituto della certificazione, quale è previsto, sarebbe accettabile, agli effetti della libera professione, in un contesto degli ordinamenti professionali quale quello degli inglesi o degli americani: in questi Paesi i liberi professionisti sono veramente i signori professionisti; hanno funzioni e qualifiche così precise e alte che è evidente che debbono mantenere una deontologia ad altissimo livello e essere colpiti severamente in caso di inadempienza.

Ora vede, signor Presidente, in Italia contro circa 450.000 professionisti ci sono per lo meno 3 milioni di abusivi, che esercitano le nostre funzioni, perchè è solo tra gli avvocati e i medici che non si accetta chi non sia qualificato, anche se poi magari qualcosa ci scappa anche là. Cioè, noi non abbiamo una esclusiva. Sono 20 anni che chiediamo delle esclusive, non c'è verso di averle. Perciò chiunque può fare il ragioniere, il commercialista: quante società hanno alla presidenza dei collegi sindacali, dei non professionisti (malgrado ci sia una disposizione di legge, la quale peraltro non prevede una sanzione); e purtroppo pare che così avvenga anche in sede fallimentare.

Ho voluto fornire questo quadro perchè è muovendosi su un quadro generale che forse possiamo arrivare a qualcosa di concreto sul piano particolare.

P O Z Z A R . Brevemente, dopo alcune considerazioni di carattere generale, desidero, come di consueto, chiedere alcuni chiarimenti ai rappresentanti dei liberi professionisti qui convenuti.

La prima osservazione di carattere generale riguarda il problema, che non viene trattato nella legge, delle evasioni fiscali dei liberi professionisti. Come comunemente si ritiene, e come ritengo anch'io personalmente, non si tratta tanto di fare una valutazione media, desumendo i dati dalla considerazione che vi è un certo numero dei professionisti e un diverso numero dei professionisti contribuenti (credo che in proposito siano pertinenti le osservazioni che i rappresentanti della categoria hanno fatto), quanto di tener conto del fatto che il problema che colpisce l'opinione pubblica e che non può non colpire anche la Commissione lavoro del Senato è quello dei casi notevoli, di grossi professionisti che sono sulla bocca di tutti, compresi negli elenchi delle imposte pubblicati dai giornali, e che sono normalmente conosciuti come grossi evasori. Quindi, dico — come piccolo suggerimento di natura personale — che la difesa che loro fanno della categoria, sostenendo che non è fatta tutta di evasori, va benissimo; e dico che sono d'accordo sul fatto che è sbagliato il metodo della media; però aggiungo che non sarebbe male ammettere che esistono casi clamorosi di evasioni nel campo dei professionisti.

C A P P I . Su questo siamo tutti d'accordo.

P O Z Z A R . Ciò premesso, passo ad alcune considerazioni di carattere specifico che riguardano la legge. In modo particolare vedo che l'attenzione dei rappresentanti dei professionisti è appuntata sulla tenuta dei libri contabili. Senza entrare nel merito e senza esprimere il mio parere, desidero far rilevare che per quanto riguarda la posizione fiscale dei lavoratori dipendenti, attraverso la tenuta dei libri contabili, evasioni non sono possibili. Per quel che riguarda le società, le imprese e gli artigiani ci sono dei documenti, che potranno magari essere artefatti, modificati, ma già esistono. Per quanto riguarda i liberi professionisti, invece, c'è l'innovazione dell'articolo 2, n. 17: « Particolari semplificazioni, per quanto attiene alla contabilità obbligatoria e alla determinazione del reddito, saranno previste per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni ».

Dalle esposizioni fatte mi pare di rilevare due posizioni contrastanti da parte dei rappresentanti dei liberi professionisti: os-

sia, l'avvocato Cappi ha espresso un punto di vista che non rifiuta la tenuta di registrazioni contabili a fini fiscali; da parte del professore Abbamonte c'è invece il rifiuto alla registrazione. Vorrei un chiarimento su queste due posizioni.

Chiedo poi se si ritenga veramente di sostituire in modo adeguato la tenuta di libri contabili con autodenunce analitiche, ferme restando — e su questo sono pienamente d'accordo — tutte le garanzie per il mantenimento del segreto professionale. Ecco, vorrei sapere se i rappresentanti dei liberi professionisti ritengano sufficienti queste autodenunce, sia pure corredate di schede munite di comunicazione, indagini e così via.

Per quanto riguarda poi il famigerato — chiamiamolo così — articolo 4, vorrei far notare che è cambiato il titolo. Il vecchio diceva: « Imposta locale sui redditi patrimoniali »; il nuovo recita in maniera diversa: « La disciplina dell'imposta locale sui redditi patrimoniali d'impresa e professionali sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi ». Quindi non è esatto sostenere che i liberi professionisti vengano assoggettati all'imposta sui redditi patrimoniali, perchè l'articolo 4 prevede tre tipi di imposta: imposta locale sui redditi patrimoniali che è una cosa; imposta locale sui redditi d'impresa e imposta locale sui redditi professionali. Ossia, dal punto di vista della forma — non dico della sostanza — c'è una certa differenza.

Sempre in ordine all'articolo 4, vorrei poi conoscere il parere dei rappresentanti dei liberi professionisti in merito alla esistenza, sia pure in misura non molto rilevante, degli studi associati, qualche volta anche piuttosto notevoli, che per lo meno in questo caso assumono la fisionomia operativa di una piccola impresa.

Vorrei poi dei chiarimenti a proposito della richiesta della detrazione, nella determinazione del reddito imponibile, di una quota da considerare come accantonamento per fini di previdenza e assistenza, integrativa o sostitutiva di quella obbligatoria. Oramai tutti i cittadini, tutti i lavoratori italiani sono protetti da un ombrello previdenziale ed anche i liberi professionisti hanno le loro casse di previdenza. Non capisco, quindi, la richiesta di una detrazione integrativa o sostitutiva di quella obbligatoria. Quella sostitutiva già c'è ed è obbligatoria. Sostitutiva cosa vuol dire? Che a differenza degli altri cittadini, i liberi professionisti desiderano — perchè ne hanno la possibilità — anche una forma di previdenza e assistenza integrativa di quella che normalmente loro spetta? Ecco, vorrei delle precisazioni soprattutto a proposito di questa richiesta per una forma che non viene applicata per nessun'altra categoria.

Ovviamente si tratta di chiarimenti, perchè come i rappresentanti dei liberi professionisti sanno le deduzioni e le conclusioni verranno tratte dalla Commissione in sede di dibattito per la formazione del parere da esprimere alla Commissione finanze e tesoro. Naturalmente terremo conto delle osservazioni che sono state fatte dai diretti interessati. Ed è appunto per essere in grado di meglio rappresentare il pensiero dei liberi professioni nei confronti della Commissione di merito che mi sono permesso di rivolgere queste richieste di chiarimento.

T O R E L L I . Vorrei fare alcune osservazioni e richieste. Sono un libero professionista umilissimo, in disarmo. Comunque in questo momento appartengo alla schiera dei legislatori e non mi lascio fuorviare dalla mia provenienza: però la tengo presente.

In senso generale l'accusa di evasione rivolta ai liberi professionisti discende proprio dall'accertamento induttivo sui redditi dei professionisti che il disegno di legge tende ad eliminare. Il numero delle evasioni appare molto alto, innanzitutto perchè erroneamente ci si riferisce agli iscritti agli albi, mentre, magari, ci si dovrebbe riferire agli iscritti alle casse di previdenza, perchè questi ultimi, almeno in grande maggioranza, sono realmente liberi professionisti; secondariamente perchè si rendono pubblici i redditi denunciati e non quelli concordati.

Il sistema di accertamento introdotto dal disegno di legge si basa sui libri contabili, che è un sistema semplice, ma forse anche

troppo semplicistico. Nelle proposte dei liberi professionisti si suggerisce una forma nuova, le autodenunce analitiche, sulla quale desidererei avere maggiori chiarimenti. Vi pregherei quindi approfondire questo concetto. L'indagine del fisco o, almeno, l'accesso allo studio, che si vuole evitare, potrebbe essere necessaria anche per il controllo della veridicità di queste autodenunce.

Come ritenete di strutturare queste autodenunce? Ritenete che debbano essere accompagnate da documenti? Come può essere esercitato il controllo da parte del fisco?

Il secondo punto su cui vorrei dei chiarimenti è il seguente. Ho appreso con molto piacere che è stato apprezzato il sistema della ritenuta d'acconto. È stato anche detto che questo sistema può essere ampliato. Per ampliare al massimo questi prelievi d'acconto, senza però arrivare al punto di stabilire il pagamento in una forma tale, che, come per le marche ciceroniane figuri effettuato anche formalmente dal cliente, occorrerebbero maggiori specificazioni da parte vostra, in base alle esperienze che voi stessi avete acquisito in questo periodo. È logico che le imposizioni fiscali vengano in ultima analisi riversate sulle tariffe professionali, ma bisognerebbe almeno evitare la sensazione che a pagare l'imposta sia non il professionista, ma il cliente.

Ma il poter estendere questo concetto di prelievo di un'aliquota a tempo debito, come giustamente è stato detto, mi parrebbe una soluzione veramente buona. Vorrei quindi spiegazioni circa questo possibile allargamento. Naturalmente bisognerà vedere se in sede di discussione la Commissione riterrà che, attraverso il prelievo graduale e l'autodenuncia analitica, si possa giungere a rilevare realmente ed effettivamente il reddito di uno studio professionale. Le spiegazioni potrebbero essere utili alla Commissione per la discussione che si svolgerà dopo le udienze conoscitive, quando si cercherà di arrivare a una soluzione positiva.

Ultimo argomento è quello opportunamente toccato dal collega Pozzar, degli studi associati. Non nascondiamoci che in Italia di grandi studi associati non ce ne sono molti, ma esistono e sono quelli di professionisti di grande nome in cui si parte dal titolare per scendere ai vari sostituti. Normalmente chi paga le tasse è il numero uno dello studio, tutti gli altri scompaiono dietro il suo manto. Il problema del trattamento fiscale di questi studi associati è dunque legato ad un reddito di lavoro ricavato dal titolare attraverso un complesso di persone. Si può studiare un trattamento speciale dal punto di vista fiscale per questi casi?

V I G N O L O . Molti dei quesiti che volevo porre sono stati già proposti, quindi non li ripeterò. Mi limito a formulare due domande. Anzitutto l'IVA. Tra le richieste avanzate dai rappresentanti dei liberi professionisti c'è quella di un esplicito inserimento nel testo del disegno di legge di un emendamento che preveda un'aliquota del 2 per cento in luogo del 4 per cento stabilito per soggetti a regime forfettario. I rappresentanti dei liberi professionisti ritengono ovviamente la richiesta giusta in quanto, dicono, si deve tener conto anche dei livelli più bassi. Ma ritengono essi che la misura proposta sia la massima sopportabile anche per i livelli più alti? Lo chiedo perchè inevitabilmente il Governo ci metterà di fronte alla necessità di recuperare da una parte ciò che rinuncia dall'altra. Qual è il giudizio della categoria?

Seconda domanda: se ritengono opportuno, cosa che il disegno di legge non prevede, stabilire sanzioni a carico degli evasori.

A B B A M O N T E . Qualunque sanzione, senatore Vignolo!

Rispondo a proposito dei grossi professionisti e quindi pure sulle società di professionisti. Ho elaborato una terminologia che ha avuto una certa fortuna: quella delle denunce di copertura, che viene dall'esperienza fiscale. Cioè, chi va in un ufficio fiscale si trova di fronte a due file di armadi, una a destra, una a sinistra, pieni di denunce di impiegati, di pensionati, di gente che paga 30.000 lire

di imposta per accertare le quali occorrono discussioni di 3-4 giorni, perchè chi poco ha, caro ha. Queste denunce, dal punto di vista della impostazione politica generale, impediscono materialmentte l'accertamento dei redditi reali. Non c'è niente da fare, perchè quando un ufficio deve accertare 2.000, 3.000, 10.000. 30 000 denunce c'è modo che l'evasore vero sfugga, coperto dalla massa di lavoro che occorre per accertare le denunce che non producono alcun effettivo beneficio. Vedi il settore degli impiegati, marito e moglie impiegati, dove tutto quello che si ricava è un po' di progressiva sulla complementare e per cui, del resto, non sarebbe necessaria la denuncia perchè non ci sono altri redditi e perchè, come sapete, gli impiegati dello Stato devono presentare lo stato di famiglia.

Parlare di morale del contribuente da noi? Si, è un bellissimo discorso. Einaudi diceva che l'imposta per trattenuta disabitua il contribuente all'imposta Ma praticamente è inutile fare di questi discorsi da noi, perchè, purtroppo, il popolo è fatto come è fatto e quindi occorre dargli un'imposta bassa e possibile e fare dei tagli nascosti, quindi indolori. Cioè non è possibile il realismo fiscale che voleva Vanoni, tanto è vero che dopo 20 anni dalla riforma Vanoni vi state occupando di un'altra riforma perchè la riforma Vanoni è durata troppo poco e non ha agito bene.

Ora, quello che io sostengo è che i grossi professionisti sfuggiranno sempre finchè si vuole piluccare sull'accertamento di tutti i piccoli professionisti. Perchè la realtà degli uffici finanziari è questa: un impiegato si occupa di tutta una categoria, uno dei medici, uno degli avvocati, uno degli ingegneri. Per accertare seriamente una denuncia occorrono 4-5 giorni (questa è esperienza pratica) e quando un impiegato ha da accertare 4.000 denunce finisce col non accertarne nessuna Questa è la verità. E tutto si aggraverà con l'IVA perchè se il Parlamento stabilirà che ci vuole una denuncia mensile dovrà anche dire dove dovranno essere messe tutte queste denunce. È un rilievo che può dare fastidio ma che ha una sua concretezza. Quindi io penso che si debba andare piuttosto verso una semplificazione, proprio per colpire i grossi professionisti. I quali grossi professionisti, poi, sono noti. Se un grosso chirurgo ha comprato un panfilo per 890 milioni e noi troviamo le relative fatture (e ci sono, perchè abbiamo fatto esercitazioni universitarie a questo livello) ci vuol poco a tassarlo per 2 miliardi di reddito annuo, non ci vuole nessuna motivazione. Quindi il problema dei grossi professionisti è solo un problema di iniziativa degli uffici, perchè i grossi professionisti sono noti.

Le associazioni dei professionisti. Vi rispondo subito: gli avvocati in gran parte non le vogliono, perchè quella dell'avvocato è una professione ribelle, acefala, di iniziativa personale. Al congresso di Torino dissi: avvocato è chi fa la « pensata » cioè chi agisce di propria testa. Così è: gli avvocati vogliono agire ognuno per conto proprio, hanno sempre agito così, quella dell'avvocato è l'arte della iniziativa. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli parlamentari su un punto: l'avvocato può decidere solo al momento dell'iniziativa, perchè poi trova il muro del magistrato con il quale, purtroppo, c'è una grossa incomunicabilità. È una realtà politica che non va ignorata. Quindi l'avvocato agisce al momento dell'iniziativa e molte volte agisce contrapponendo varie iniziative tra loro, è tutto quello che può fare. E da questo viene l'individualismo del professionista in fatto anche di libri di bilancio Io per esempio non scrivo niente, neppure l'acconto, col rischio di perderci, sto alla fiducia del cliente, perchè questa è la realtà dei nostri studi. Per queste ragioni siamo contrari ai libri.

Però c'è da dare una risposta sul piano giuridico. Al numero 4 dell'articolo 10 c'è una grossa contraddizione Per l'articolo 37 del vecchio testo la contabilità regolarmente tenuta esentava, era conclusiva; adesso, anche di fronte a una contabilità regolarmente tenuta, viene sancito che è ammissibile la prova per presunzione cioè — badi la Commissione — la presunzione basata sulle nude deduzioni logiche, non sorretta

da alcuna regola tecnica E allora perchè ce la volete far tenere la contabilità?

Questo è il punto: per il controllo della contabilità: si dà infatti agli uffici finanziari il potere di accedere agli studi e di mettere in pratica le mani sui documenti dello studio. La denuncia analitica sarebbe invece controllabile presso gli uffici giudiziari. Quando il cliente trova nello studio il finanziere, noi abbiamo perso il cliente: su questo non c'è dubbio. Ecco il motivo principale per il quale preferiamo un'autodenuncia analitica, che contenga gli elementi dei singoli affari, da consegnare agli uffici; ecco il motivo per cui non vogliamo una contabilità interna allo studio, che ci metterebbe nelle mani della polizia finanziaria. Nè una contabilità regolarmente tenuta servirebbe ad evitare questi gravissimi inconvenienti, perchè rimane integro, a norma di quanto è previso nel disegno di legge, il potere degli uffici finanziari di fare accertamenti presuntivi, che sono ancora peggiori di quelli induttivi

La valutazione presuntiva trova riscontro nel codice civile, al primo comma dell'articolo 2729, ma, come tale, è un potere che può essere attribuito solo al giudice — non ad uffici amministrativi — con tutte le garanzie del contraddittorio giudiziale e della motivazione della sentenza. Altrimenti si tratterebbe di un vero e proprio arbitrio.

Inutile che ripeta poi quanto ho già detto circa l'equiparazione operata nel disegno di legge, ai fini dell'imposta locale sui redditi patrimoniali, tra l'imprenditore e il libero professionista. Non è questione, senatore Pozzar, di collocamento della norma, ma di una indebita parificazione, a parte il fatto che anche dal punto di vista della capacità contributiva si sottopongono alla stessa disciplina redditi di natura profondamente diversa.

La politica delle alte aliquote crea infine il *plafond* morale delle evasioni E questo l'ha detto lo stesso onorevole Bima, relatore alla Camera dei deputati sul disegno di legge, il quale ha affermato che il sistema tributario vigente è tale da dover essere considerato inapplicabile, perchè se esso venisse integralmente applicato, ne deriverebbe l'impossibilità di sopravvivenza per larghi settori della vita economica. Vi faccio un esempio che riguarda il sistema tributario previdenziale degli armatori. L'ultima legge ha parificato nella tassazione tutte le navi oltre le 500 tonnellate di stazza, sicchè, da parte dell'armatore, si paga lo stesso tributo previdenziale per il capitano della superpetroliera e per capitano della nave di 501 tonnellate che trasporta terreno pozzolanico da Pozzuoli alla cementeria.

Occorre una forte sintesi politica per raddrizzare il nostro sistema tribuario e, in questi casi, non c'è giustizia migliore della giustizia politica. Solamente il giudizio libero del politico, responsabile davanti all'elettorato, può raggiungere un buon risultato. Se vorrete tenere presenti i modesti suggerimenti che vi abbiamo rappresentato, potrete arrivare ad un sistema non dico giusto — perchè un sistema tributario non è mai completamente giusto — ma plausibile.

F O R N A R I O . Esiste in Italia una legge del 1939 che vieta gli studi associati di professionisti e che li colpisce penalmente. Gli studi associati sono possibili solo nel senso di unioni di professionisti che hanno in comune solo l'uso di locali e servizi. Anche noi ci auguriamo che venga presentata e approvata una legge, come esiste in Francia, che riconosca le associazioni tra professionisti della stessa o di diverse categorie. Ma queste associazioni, che potrebbero, anche se in una forma diversa, essere considerate imprenditoriali, non possono esistere in Italia.

In merito all'autodenuncia analitica, vorrei precisare che essa troverebbe il suo correttivo e il suo controllo nelle risultanze dei registri depositati presso i pubblici uffici relativi all'attività svolta dai professionisti. Tenendo conto degli elementi ricavabili dai registri di cui ho parlato, la massima parte dell'attività professionale può essere controllabile. Nè saremmo contrari ad un inasprimento delle sanzioni a carico di chi presenti denunce non rispondenti al vero. Del resto, si potrebbe, in sede di decreti di attuazione, prevedere un'aliquota da aggiungere

a quelle che sono le risultanze di tali registri per quella parte di attività anonima del professionista. Ciò anche al fine di una migliore tutela del segreto professionale. Per ragioni di segretezza, si potrebbe infatti ritenere opportuno non denunciare il nome del cliente, ma si sarebbe ugualmente tenuti a denunciare l'introito percepito. Qualcosa del genere è già previsto per i negozianti di gioielli.

Un'ultima cosa che desidero dire riguarda la previdenza obbligatoria. La nostra richiesta si basa su questo: non possiamo disconoscere che c'è una identità di attività tra professionisti e lavoratori, ma i lavoratori hanno un sistema previdenziale che ormai si avvicina alla garanzia, in sede di pensionamento, di quello che è il loro reddito vero, complessivo; noi professionisti, invece, abbiamo un'assistenza previdenziale assolutamente al di sotto di quelle che sono le nostre entrate fino al momento della previdenza. La categoria degli avvocati si trova in una situazione migliore, ma pensiamo a quella che è la pensione dei medici, delle ostetriche; io ho dovuto difendere le ostetriche l'altro giorno perchè prendono 22 mila lire al mese di pensione. Ecco quindi che mentre i lavoratori hanno già garantito, attraverso le ritenute, attraverso quello che si chiama salario differito, un sistema previdenziale che li mette veramente al riparo, nei momenti in cui non hanno più reddito, da una situazione di difficoltà economica, per noi non vi è questa garanzia. Ecco perchè noi dobbiamo pensare da soli a integrare, con le nostre forze, quell'assistenza obbligatoria che per il momento è assolutamente insufficiente a coprire le esigenze della categoria.

A proposito dell'IVA abbiamo visto che anche attraverso i decreti delegati, di cui già si sta elaborando la trama, si potrebbe arrivare, secondo il Ministero, ad una tassazione forfettaria, cioè i professionisti potrebbero chiedere una tassazione forfettaria su tutta la loro attività sulla base del 4 per cento. Ora questo 4 per cento corrisponde a quella che è l'aliquota massima effettiva che nei Paesi del Mercato comune viene data ai professionisti quando i loro servizi sono tassabili, il che non avviene in molti casi. Allora, noi diciamo: se vogliamo arrivare ad un sistema forfettario, arriviamoci — e siamo ben lieti di ciò perchè elimina anche tutte le complicazioni di registrazione per il fisco — ma facciamolo in maniera ragionevole. Oggi paghiamo l'1,60 per cento di IGE, aumentiamo pure questa aliquota, ma entro limiti di ragionevolezza, tanto più che è previsto proprio nel decreto delegato che vi possono essere tassazioni al 2 per cento. Quindi noi chiediamo di agganciarci a questa possibilità che il Ministero ha già contemplato.

A N T O N E L L I. Voglio solo aggiungere qualcosa a quello che è già stato discusso sull'evasione fiscale.

Recentemente qualche giornale ha pubblicato notizie clamorose annunciando che in Italia solo 298 professionisti pagavano gettiti annui sul reddito superiore ai 5 milioni. Ora, 298 su 450 mila poteva essere una cifra impressionante, però è stato giustamente osservato che non bisogna considerare l'evasione fiscale dal punto di vista della dichiarazione soggettiva dei professionisti, la quale viene di norma elevata per quella mentalità, che tutti conosciamo, del rappresentante dell'amministrazione finanziaria. Questo mercato io credo che potrebbe essere radicalmente eliminato, o delimitato notevolmente quando entrerà in vigore la legge sulla ritenuta d'acconto, per cui l'amministrazione finanziaria avrà la possibilità di reperire tutte le fonti di reddito dei professionisti che sono stati già tassati in ragione dei due terzi del reddito lordo. Questa tassazione che riguarda i professionisti che esercitano la loro professione nei confronti delle aziende e dei pubblici uffici, costituisce una fonte per l'amministrazione finanziaria facilmente reperibile, quindi quell'autodenuncia analitica che si vorrebbe sostituire in luogo della contabilità degli studi professionali, credo che sarebbe un elemento assai agevolmente controllabile. Solo mi permetto di considerare qui che quando si è istituita quella legge sulla ritenuta di acconto e si è stabilito che la ritenuta dovrebbe essere effettuata sui due terzi del reddito

lordo, si è commesso un errore perchè si è creato un parallelo con i redditi di amministratori e sindaci assoggettati alla ritenuta sui due terzi, ma non si è considerato che mentre il reddito lordo di amministratori di società o sindaci di società non sopporta spese e tutt'al più gli si riconosce la spesa di un terzo, viceversa gli introiti derivanti dall'attività professionale, nel senso pieno della parola, comportano il sostenimento di spese che si è detto aggirarsi intorno al 50 per cento e, in alcuni casi, supera il 50 per cento. Dovremmo chiedere che questo errore di parallelo creato tra l'un compenso degli amministratori sindaci e l'altro dei professionisti venga adeguatamente eliminato nel senso di ridurre la ritenuta di acconto anzichè sui due terzi su un terzo o sul 50 per cento del reddito.

P R E S I D E N T E . Ringrazio lei e tutta la rappresentanza dei liberi professionisti qui presente.

Presidenza del Vice Presidente POZZAR

P R E S I D E N T E . Accolgo cordialmente i rappresentanti dell'associazione dell'artigianato.

Lor signori sanno che la nostra Commissione è incaricata di trasmettere un parere piuttosto ampio alla 5ª Commissione che è competente a discutere e a preparare per l'Assemblea il testo della riforma tributaria. Il nostro parere questa volta acquista un significato molto più importante di altri precedenti pareri perchè la Presidenza del Senato ha affidato proprio alla nostra Commissione il compito gradito, direi onorifico, di sentire tutte le organizzazioni rappresentative di categorie che operano nel nostro Paese in merito a questa importante riforma tributaria, che qualcuno chiama la « riforma delle riforme ».

Abbiamo presenti i rappresentanti della Confederazione generale italiana dell'artigianato: il signor Manlio Germozzi, segretario generale della Confederazione generale italiana dell'artigianato, l'avvocato Giorgio Quercia, dirigente del servizio legale e tributario della predetta Confederazione, il signor Giorgio Coppa, responsabile dell'ufficio studi della Confederazione nazionale dell'artigianato, il signor Romualdo Marino, segretario generale della Confederazione artigiana sindacati autonomi ed il signor Angelo Turco, presidente regionale della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane.

Q U E R C I A . Con il suo permesso, signor Presidente, penso che anzitutto ci incomba l'obbligo di ringraziare vivamente l'onorevole Presidente del Senato per aver accolto rapidamente e così caldamente la nostra richiesta di essere ascoltati in questa Commissione, e ringrazio anche lei che conseguentemente ci ha convocati questa mattina per l'udienza conoscitiva sulla riforma tributaria. Vorrei anche ringraziarla in precedenza per la pazienza che avrà nell'ascoltarmi e della quale cercheremo di non abusare.

La riforma tributaria comporterebbe un lungo discorso che non possiamo spiegare completamente qui, comunque nel nostro promemoria comune abbiamo fissato tre punti di fondo, cioè diamo alla riforma tributaria il significato che le è più appropriato. Anche lei, signor Presidente, ha accennato alla riforma delle riforme come pregiudiziale che sta indubbiamente alla base di tutte le altre riforme le quali non possono farsi se non attraverso un finanziamento che non può che venire dalle imposte e dai tributi.

In secondo luogo siamo per la validità di un sistema tributario che sia improntato ai princìpi fissati dall'articolo 53 della Costituzione, cioè un sistema progressivo dell'obbligo generale dell'imposizione; d'altra parte pensiamo che sia la volta buona — visto che la riforma voluta dal compianto ministro Vanoni non è andata a buon fine — di stabilire un rapporto nuovo tra finanza e cittadino, un rapporto di fiducia dal quale possa nascere quella sicurezza del diritto che tanto interessa anche alla categoria degli artigiani.

Detto questo passo ad esporre l'impostazione concettuale principale di parte artigiana. Noi intendiamo la riforma come una

sintesi degli articoli 53 e 45 della Costituzione che stabiliscono il principio, l'uno della generalità dell'obbligo contributivo e della progressività del sistema tributario, e l'altro la tutela dello sviluppo dell'artigianato. Se si riesce ad avere questa sintesi e cioè che il sistema tributario assicuri contemporaneamente il principio della generalità dell'imposizione, insieme allo sviluppo e alla tutela dell'artigianato, anche questo stabilito, come ho già detto, dalla Costituzione, noi camminiamo su un binario abbastanza chiaro. Nel nostro promemoria ci siamo sforzati di sottolineare quei punti dove ci sembra che la legge tributaria potrebbe in qualche maniera influire sullo sviluppo della attività artigiana. Cioè dobbiamo andare verso una riforma tributaria produttivistica, che non scoraggi la produzione del reddito di queste imprese che sono oltre un milione in Italia, sono quasi delle « fanterie » produttive e so bene, anche per essere un ex ufficiale di fanteria, che questa è la regina delle battaglie: i carri armati possono fare molte cose, ma se poi non arriva la fanteria per occupare stabilmente le posizioni, le guerre non si vincono.

Rapidamente puntualizzerò le nostre osservazioni, a cominciare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta cardinale della riforma tributaria. Poichè in questo campo rivendichiamo la difesa del reddito minore, il nostro occhio si appunta subito sulla scala delle aliquote da cui dipende, poi, l'incidenza tributaria e notiamo che la scala delle aliquote è alquanto sostenuta, proprio nei primi scaglioni di reddito. Se infatti osserviamo la tabella che è allegata alla legge, vediamo che si parte da un 10 per cento che, attraverso il modulo tre, passando da un milione all'altro, diventa 13, 16, 19 per cento: per ogni milioni scattano tre punti. Se andiamo a vedere i redditi dopo 10 milioni, vediamo immediatamente che la scala assume il modulo uno, cioè per ogni milione c'è un punto di più; successivamente si risale a due punti e poi, andando avanti, tale percentuale si amplia ancora. Noi non abbiamo fatto un diagramma, ma penso che se si facesse verrebbe fuori una specie di sinusoide, nè abbiamo approfondito le ragioni che hanno indotto a formare una scala del genere, però ci troviamo, come artigiani, ai primi gradini degli scaglioni. Pertanto rivendichiamo una minore incidenza di queste aliquote, anche perchè i redditi minori devono essere molto personalizzati.

A questo punto passiamo all'argomento delle detrazioni che si fanno per carico di famiglia, detrazioni che dovrebbero essere più elevate, ma soprattutto agganciate all'indice della svalutazione monetaria, perchè se il mio reddito cresce nominalmente, deve crescere anche la quota fissa da detrarre, altrimenti torniamo alla legge Vanoni con le sue 240.000 lire che oggi non hanno più significato perchè non sono state, appunto, agganciate all'indice del costo della vita e della variazione dei prezzi.

Punto importante, che vogliamo sottolineare in merito alle detrazioni, è che siamo contrari ad una discriminazione tra artigianato e lavoro dipendente. In realtà non vediamo il motivo per cui tra un reddito che si percepisce lavorando alle dipendenze e un reddito che si percepisce autonomamente, con tutti i rischi che il lavoro autonomo comporta, si debba fare una discriminazione. Con un emendamento, approvato dalla Camera dei deputati, si è venuti parzialmente incontro alle nostre richieste ed è stata riconosciuta anche agli artigiani con reddito fino a 2 milioni, la stessa detrazione; ma siamo nella fascia minima, poi subito dopo abbiamo il salto di quelle 48.000 lire: se facessimo una scala dei valori percentuali, avremmo un rialzo immediato; pertanto su questo punto richiamiamo l'attenzione della Commissione, sia perchè riteniamo inopportuno fare delle discriminazioni tra questi due tipi di lavoro, sia perchè non vediamo il motivo di questo *plafond* di 2 milioni.

Nemmeno siamo d'accordo per quanto si riferisce al cumulo dei redditi che vorremmo fosse portato a 5 milioni, perchè, nell'ambito della stessa famiglia artigiana, si possono cumulare dei redditi (per esempio la moglie che lavora e il marito artigiano); pensiamo che ciò si possa fare anche perchè rialza l'aliquota; pertanto se si potesse arrivare a 5 milioni tra i due redditi, avrem-

mo sicuramente un effetto benefico anche perchè sono redditi che si integrano a vicenda, in quanto se lavora la moglie quando già lavora il marito, significa che la famiglia ha bisogno di questa integrazione e quindi fare il cumulo porterebbe ad una pressione tributaria troppo elevata.

L'imposta sui redditi patrimoniali c'interessa molto da vicino; riconosciamo che la Camera dei deputati ha fatto dei notevoli passi avanti (e li ha fatti anche gradualmente: il progetto governativo prevedeva 600 mila lire attribuite sempre al lavoro del titolare, poi si è passati a un milione e 200 mila lire e infine si è arrivati agli attuali 2 milioni e 500 mila), ma facciamo comunque alcune osservazioni.

La presunzione esistente nella legge per cui il 50 per cento viene attribuito al reddito di lavoro del titolare che presta la sua opera nell'impresa e l'altro 50 per cento si ritiene — *iuris et de iure* — cioè senza prova contraria — attribuito al capitale impiegato nell'impresa, non è da noi condivisa.

Esistono svariate attività artigiane che si svolgono quasi senza intervento di capitale e vorrei richiamare all'attenzione della Commissione tutto l'artigianato artistico che lavora senza capitale, in quanto questo è nelle mani e nel cervello dell'uomo, dell'artista. Una tale presunzione porta ad uno scompenso: quello di tassare un capitale che non esiste. Si è generalizzata, si è trasformata alquanto questa imposta, ma la sua radice resta sempre la stessa, tanto è vero che si scorpora il reddito di lavoro, ma allora così facendo non si può più pensare al reddito di capitale; se questo viene presunto evidentemente si presume un capitale corrispondente a quel reddito e allora abbiamo una patrimoniale vera e propria. Ma se manca il patrimonio, la patrimoniale allora diventa evidentemente una assurdità. Facciamo quindi questa richiesta comune poichè, nella legislazione positiva attuale, i redditi degli artigiani sono classificati nella categoria C-1 che riconosce la prevalenza assoluta del lavoro. Noi diciamo che per questa categoria di artigiani, per i quali la legge ha già riconosciuto la prevalenza del lavoro, la detrazione da farsi, come imputata al reddito da lavoro, dovrebbe raggiungere per lo meno i due terzi, cioè il 66 per cento che non è poi una percentuale inventata, perchè nel campo dei commercianti l'impresa viene considerata derivante da reddito di lavoro, quando ha i due terzi imputabili al lavoro familiare. Quindi noi questa lancia la stiamo spezzando proprio per la parte più nobile degli artigiani, la parte artistica (ad esempio i restauratori e gli scultori in legno, così numerosi specialmente nel bolzanese) perchè queste imprese sarebbero colpite per un capitale che in realtà non posseggono.

Il capitolo successivo, quello dell'imposta sul valore aggiunto, evidentemente è il più delicato e difficile per noi. Vorrei dire che la posizione degli artigiani (noi lo stiamo dicendo in tutte le sedi e da anni) è del tutto singolare di fronte a questa imposta, perchè mentre altre categorie hanno una chiara omogeneità (vedi l'industria o il commercio), nell'artigianato ci troviamo di fronte ad attività estremamente complesse, cioè la stessa impresa può fare atti economicamente sbagliati e abbiamo, di fatto, imprese artigiane che partecipano dei problemi dell'industria in quanto producono, partecipano al commercio, in quanto vendono al privato cosumantore e partecipano anche dei problemi dell'agricoltura quando ne trasformano i prodotti (per esempio l'artigianato rurale) e partecipano anche a quelli dei pescatori e della navigazione.

Quindi le imprese artigiane partecipano a svariate attività economiche, senza poi contare tutte le prestazioni di servizi fatte per conto di imprese industriali e commerciali in quella forma che tutti conosciamo e che sta diffondendosi, di sub-fornitura che l'artigianato fa alle imprese industriali. Ricondurre tutto questo ad un unico denominatore è impossibile perchè questa imposta colpisce gli atti economici secondo che siano prestazioni di servizi o cessione di beni. L'unico punto dove si può arrivare ad un denominatore comune è quello della piccola impresa. Cioè dobbiamo parlare, in sede di IVA, nient'altro che dell'impresa artigiana e dobbiamo vedere come si può « tagliare » l'articolazione di questa imposta in modo

che sia la meno pesante e la più facilmente applicabile.

Abbiamo esaminato attentamente il testo approvato dalla Camera dei deputati; pensiamo che in una prima fascia si debba tener fuori — e pensiamo che sia conveniente per la stessa finanza — la massa dei piccoli artigiani che prestano servizi, che fanno piccolissime produzioni e che hanno incassi e redditi al limite delle necessità familiari. Se questo grande settore (si tratta di oltre un milione e 200 mila imprese) lo depuriamo della massa dei piccoli artigiani, lasciandolo fuori dell'imposta, avremo evitato tutto quello scombussolamento che può derivare da questa improvvisa, nuova imposizione e avremo anche tranquillizzato l'amministrazione finanziaria la quale diversamente sarebbe costretta a rincorrere questo esercito di piccoli imprenditori, senza nessun costrutto finale, perchè alla fin fine non è che si potrà ottenere molto da essi. Abbiamo visto che già per l'IGE lo Stato ha dovuto rinunciare all'imposta sull'ultimo passaggio giacchè il costo di amministrazione della stessa (denunce, esami da parte degli uffici del Registro, contenzioso, eccetera) era superiore o quanto meno assai vicino al gettito che se ne poteva ricavare: se non ricordo male, 33 miliardi di gettito per abbonamento contro una spesa di circa 30 miliardi di lire.

Il disegno di legge fissa ora la zona di esenzione al limite di lire 3 milioni di giro annuo di affari. Noi riteniamo che tale *plafond* debba essere senz'altro elevato giacchè, anche a voler considerare un alto tasso di rendimento — ad esempio il 20 per cento —, si arriva ad un reddito massimo di 50 mila lire mensili, assolutamente insufficiente a qualificare una impresa, per piccola che sia, come tale.

Il provvedimento prevede poi una fascia di forfettizzazione (appunto la fascia degli abbonamenti) fissata da 3 ad 8 milioni. Anche qui pensiamo che si debba procedere ad un congruo aumento, sì da dare agli artigiani la possibilità di procedere al pagamento dell'imposta con un sistema che non sia puramente analitico e scritturalistico.

Ampliando le prime due fasce, noi avremmo indubbiamente già raggiunto uno scopo; si tratta pur sempre del male minore, giacchè il sottosegretario De Marzi ricorda gli sforzi compiuti nel 1959 per esentare dal pagamento dell'IGE le vendite fatte da artigiani a privati o ad altre imprese. Alla categoria, quindi, deriverà un doppio svantaggio dall'introduzione dell'IVA: il fatto di dover nuovamente pagare una imposta per la quale erano già stati esentati e le difficoltà derivanti dai particolari adempimenti formali previsti. Di qui la necessità che il legislatore — pur avendo ovviamente presenti tutti i settori produttivi — mostri la massima attenzione sulle conseguenze che l'IVA avrà per gli artigiani, giacchè la pacifica « rivoluzione » fiscale potrà finire per mettere fuori combattimento un grande numero di imprese. Non v'è dubbio, infatti, che in alcuni settori l'obbligo delle scritture contabili e l'elevazione dell'imposta al 12 per cento, potrà addirittura indurre l'artigiano a desistere dalla propria attività. Di qui la nostra proposta di introdurre il regime semplificato per tutte le imprese artigiane così qualificate dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 (la quale, come è noto, detta la disciplina giuridica del settore) offrendo una contabilità estremamente semplificata delle formalità che vengono richieste e con una scadenza non già mensile ma per lo meno quadrimestrale. In pratica, sarebbe come tornare ad un abbonamento IGE, il che rappresenterebbe indubbiamente il male minore.

D'altra parte, abbiamo anche pensato alla questione delle aliquote giacchè, introducendo il sistema della forfettizzazione — la tassazione, cioè, del giro annuale di affari —, non riteniamo si possa applicare un'imposta del 12 per cento dalla quale occorre detrarre quanto è già stato pagato « a monte » sugli acquisti. Per tale ragione abbiamo proposto di applicare sul giro di affari aliquote variabili, pesate cioè per grandi settori, sì da poter sapere a grandi linee quanto incide la materia prima acquistata sul giro di affari stesso. Abbiamo accennato ad aliquote dall'1 al 4 per cento, ma siamo pronti — in sede di attuazione della legge, quando sarà possibile stabilire settore per settore le reali incidenze « a monte » — ad arrivare anche ad una diversa determinazione. D'altra parte, fin da questo momento noi rite-

niamo che, in regime forfettario o in qualsiasi altro regime escogitato, non possa non essere comunque assicurata all'artigiano la rivalsa sul cliente; in caso contrario, la tassazione si tradurrebbe in una imposta diretta delle più ingiuste giacchè, gravando sul giro di affari, diventerebbe regressiva rispetto al reddito.

Passando all'imposta sulle successioni, abbiamo visto con dispiacere che l'assemblea della Camera dei deputati ha modificato la soluzione approvata in sede referente dalla competente Commissione circa l'esonero dall'imposta successoria per le imprese artigiane e commerciali fino ad un valore di 60 milioni. Tutti sappiamo, infatti, cosa significa per gli eredi in linea diretta pagare tasse di successione che assai spesso comportano la cessione o addirittura la cessazione dell'impresa, annullando così la tradizionale e sempre esaltata continuità del mestiere tra padre e figli. L'assemblea dell'altro ramo del Parlamento, dunque, non ha accolto l'emendamento approvato in Commissione ed ha nuovamente ridotto la quota esente dalla imposta a 20 milioni per le successioni dirette. Tale cifra è a nostro giudizio esigua (tenuto conto che nella successione rientrano anche l'avviamento ed altri fattori che fanno salire il valore dell'impresa) e comunque dovrebbe essere agganciata all'indice della svalutazione monetaria, ad evitare che essa, con lo slittamento di quest'ultima, diventi puramente nominale.

Mi permetto ora di spendere qualche parola sulle scritture contabili, un altro dei punti dolenti della riforma tributaria. Noi non neghiamo che un corretto accertamento delle imposte possa discendere dalle scritture contabili: è evidente che quando queste ultime sono fatte a regola d'arte, l'accertamento è tanto più preciso; non solo, ma riconosciamo che in loro presenza l'Ufficio delle imposte è costretto eventualmente a dimostrarne la falsità, invertendosi così lo onere della prova. V'è da considerare, però, che allo stato attuale gli artigiani non sono abituati a tenere scritture contabili (salvo casi del tutto particolari, giacchè evidentemente non possono considerarsi tali i taccuini di appunti) essendovi esenti in base al disposto combinato degli articoli 2083 e 2114 del Codice civile, il quale esonera i piccoli imprenditori appunto dalla tenuta di libri e scritture contabili. E tra i piccoli imprenditori lo stesso Codice colloca gli artigiani, la cui chiara ed inequivocabile definizione è operata dalla legge n. 860 (unica eccezione a tale esenzione è quella prevista dalla legge fallimentare). La ragione di tale trattamento di favore sta soprattutto nel fatto che i piccoli imprenditori — e quindi gli artigiani — debbono partecipare al lavoro dell'impresa e che sono già obbligati ad una serie di gravosi adempimenti formali in conseguenza della legislazione sul lavoro (libri paga, libri matricola, eccetera). Aggiungere ad essi anche l'obbligo delle scritture contabili significa operare fuori della realtà, anche perchè lo stesso finirebbe inevitabilmente — pur con le sanzioni che potrà stabilire la legge — per essere disatteso. Ecco perchè noi diciamo che la legge delegata dovrebbe sapientemente procedere per gradi, studiando all'inizio moduli stremamente semplici, di facile compilazione, possibilmente polivalenti: valevoli, cioè, contemporaneamente per tutte le imposte.

Per quanto riguarda la determinazione del reddito artigiano, dobbiamo dire che, in alternativa al sistema dell'accertamento analitico, riteniamo debbano essere introdotti criteri particolari in relazione alle diverse attività esercitate, sicchè — stabilendo il reddito medio delle imprese — siano resi possibili accertamenti più semplici e più spediti, con ciò riducendo anche il contenzioso.

Vi sono poi alcune altre richieste, che considero minori, circa la valutazione delle plusvalenze delle piccole imprese. Più importanti sono le considerazioni in merito alle norme transitorie, giacchè noi riteniamo che il successo della riforma tributaria dipende anche dalla condizione che i nuovi accertamenti dei redditi non abbiano effetto retroattivo, il quale anche psicologicamente finirebbe per scuotere la fiducia degli artigiani verso lo Stato. Chiediamo, infine, l'abolizione dell'imposta di bollo giacchè riteniamo che il suo gettito possa essere assorbito dalla elevata quota dell'IVA e perchè giudichiamo

la stessa ormai superata (risale al secolo scorso) anche come modalità di applicazione.

Chiedo scusa se ho fatto perdere troppo tempo alla Commissione, ma per la verità la complessità dell'argomento richiederebbe intere giornate di discussione. Ho accennato per sommi capi alle proposte delle Confederazioni degli artigiani sulla riforma tributaria e sono pronto, con gli altri rappresentanti qui presenti, a rispondere ai quesiti che gli onorevoli senatori vorranno sottoporci.

P R E S I D E N T E. Inizio io a porre alcune domande ai rappresentanti delle Confederazioni degli artigiani.

Desidererei anzitutto una delucidazione sul significato delle parole « escludendo dall'imposta i servizi artigiani » al punto *d*) del capitolo dedicato all'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda le scritture contabili, mi sembra che l'avvocato Quercia abbia espresso con sufficente chiarezza il pensiero degli artigiani, i quali ultimi già oggi non sfuggono ad alcuni obblighi formali imposti dalla legislazione sul lavoro (libri paga, eccetera). Se ho ben compreso, però, l'oratore non ha negato in linea di principio l'opportunità di tenere i registri contabili fatta salva — secondo il suo pensiero — la esigenza di un periodo transitorio durante il quale le scritturazioni contabili dovrebbero essere sostituite da moduli assai semplici e di facile compilazione, La categoria degli artigiani, cioè, non sarebbe contraria alla tenuta dei libri contabili, ritenendo gli stessi necessari non soltanto per il fisco ai fini dell'accertamento del reddito, ma anche nell'interesse stesso del contribuente giacchè sposterebbero sul primo l'onere della prova. Desidererei in proposito un ulteriore chiarimento, giacchè un atteggiamento simile è emerso anche dai contatti che abbiamo avuto con altre categorie: una certa resistenza psicologica, cioè, nei confronti delle scritture contabili previste dal provvedimento per un controllo delle entrate a fini fiscali.

Un ultimo quesito riguarda l'imposta sui redditi patrimoniali e la preoccupazione — che mi pare giusta — manifestata dall'avvocato Quercia che con la tassazione del 50 per cento del reddito si finisca per colpire soprattutto la categoria di artigiani che dispongono di pochi capitali e che nella propria attività mettono sopratttuto la loro intelligenza ed abilità. Desidererei sapere, dunque, quale percentuale rappresentano gli artigiani che possono essere compresi tra gli addetti alle lavorazioni di carattere artistico.

V I G N O L O . Una prima domanda di carattere generale riguarda le tre questioni di fondo che sono indicate dalle Confederazioni degli artigiani proprio all'inizio delle loro proposte: significato pregiudiziale della riforma tributaria come riforma che condiziona tutte le altre, validità di un sistema fiscale che rispetti i princìpi della effettiva capacità contributiva e della progressività della imposizione, ed instaurazione di un nuovo rapporto tra contribuente e fisco.

Desidero sapere se esse sintetizzano il giudizio della categoria per sostenere la politica in favore dell'artigianato e della piccola impresa o se sono state formulate nella considerazione che già esiste un testo per la riforma tributaria e quindi tendono esclusivamente ad ottenere qualche modifica in previsione della politica fiscale che si andrà a perseguire.

Se teniamo conto che il criterio fiscale oggi in vigore attribuisce mediamente ad ogni artigiano un rapporto di un milione a dipendente, di accertamento e tenuto conto che quei criteri non vengono utilizzati nei confronti dei gruppi capitalistici quali la Fiat, alla quale non viene attribuita una valutazione di un milione ad ogni dipendente altrimenti pagherebbe 185 miliardi, io vorrei sapere se queste valutazioni sono qui sintetizzate o se vi sono altre valutazioni di ordine generale nelle proposte, che mi pare non siano tutte contenute nelle formulazioni che sono state fatte.

Passando ad un altro argomento, vorrei un chiarimento specifico sul punto *e*), pagina 3, dove si dice: « *e*) esonerando dall'imposta i prodotti venduti da artigiani a turisti esteri e riconoscendo il regime di sospensione per i prodotti che incorporano materiali prezio-

si ». Si intendono compresi i materiali preziosi? Si intende questo senza limiti o nelle proposte si intende formulare una limitazione di questi valori che, aggiunti al lavoro artigiano, quindi a prodotto venduto, dovrebbero essere detratti?

G E R M O Z Z I . Onorevole Presidente, vorrei dire soltanto due parole sebbene, essendoci diviso il compito, non dovrei parlare; ma questo aspetto particolare della domanda del senatore Vignolo mi spinge a fare una modesta considerazione. Secondo me con questo documento siamo andati all'essenziale tenendo conto della realtà come oggi ci è dinanzi. A monte ci poteva essere tutto un lungo discorso sulla disposizione relativa al carico fiscale degli artigiani. Ricordo la grossa battaglia che vi è stata per l'articolo 20, collegato alla legge n. 860 (il senatore De Marzi l'ha vissuta; siamo stati i « coattori » di questa risoluzione, questa « palla al piede » che ci stiamo trascinando da dieci anni). Quindi direi che oggi come oggi nel presentare questo documento non siamo risaliti all'indietro (parlo a titolo personale; non so se interpreto il pensiero dei colleghi delle altre organizzazioni sindacali), non siamo risaliti all'indietro, dicevo, per prospettare o delineare una politica fiscale per l'artigianato. Naturalmente questo discorso vale con riferimento all'oggi.

Vorrei poi sottolnieare certe conseguenze che abbiamo tutti registrato in materia di imposta sul valore aggiunto per quanto si riferisce alle categorie intermedie o alle classi medie, eccetera. Ora, nonostante che in Olanda continuino a ripetere che l'imposta sul valore aggiunto ha soddisfatto l'esigenza di categorie intermedie, abbiamo visto la clamorosa manifestazione di un mese, un mese e mezzo fa delle classi medie del Belgio, pacifica, silenziosa, responsabile, che ha trovato peraltro sfocio in un discorso aperto del Ministro proprio per trovare soluzioni adeguate. Il discorso è aperto non soltanto per il nostro Paese; vi posso dire che in Francia, ad esempio, c'è lo stesso travaglio. Quando in sede comunitaria abbiamo previsto il termine « regimi speciali » per le piccole imprese, quando abbiamo vissuto il parere del CNEL in merito alla riforma tributaria, ci siamo sforzati, anche a livello delle riunioni che abbiamo avuto con i massimi responsabili del primo, del secondo o del terzo disegno di legge, di mettere in rilievo, commercianti ed artigiani, come questo discorso dei regimi speciali non meglio definito ma sancito nella norma comunitaria (la grossa battaglia in sede comunitaria è nata proprio per introdurre tale termine) dovesse trovare una giusta collocazione e dovesse trovare poi la sua estrinsecazione in formulazioni precise e non in teoriche affermazioni.

C O P P A . Signor Presidente, io vorrei rispondere al quesito globale che è stato posto, quello relativo, cioè, alla portata del documento che è stato redatto dalle organizzazioni dell'artigianato, documento che esprime, quindi, un comune consenso ed un comune punto di vista. È evidente che nel redigere questo documento alcune questioni, che hanno un rilievo di ordine generale e che in un certo senso potrebbero discendere dalle tre considerazioni fondamentali che sono state formulate in premessa, sono state taciute per tenere conto dello stato attuale della discussione parlamentare. Mi riferisco in particolare al problema della opportunità, che forse si sarebbe potuta riscontrare, di introdurre nell'articolo 1 e nell'articolo 17 il principio generale della correzione del deterioramento che si è venuto a verificare nel rapporto fra imposizioni dirette e imposizioni indirette, e quindi indicare già in sede di delega l'esigenza di raggiungere questo obiettivo; mi riferisco alla questione della fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assistenziali, sia quelli che gravano direttamente sugli artigiani, sia quelli che gravano indirettamente e quindi creano delle forme permanenti di sperequazione in quanto vengono riferiti esclusivamente a monte dei salari e degli stipendi. Anche la tassazione, in definitiva, viene riferita a monte dei salari e degli stipendi perchè, per quanto si riducano le scritture contabili, pur sempre la contabilità del personale deve essere tenuta anche dall'imprenditore artigiano. Questa fiscalizzazione, quin-

di, dovrebbe essere prevista nella legge e avviata con criteri di gradualità ma con tempi e modi certi e ravvicinati proprio per sanare questa condizione di inferiorità storica dell'impresa ad intensa occupazione di lavoro rispetto all'impresa ad intensa occupazione di capitali. Se una presunzione quale quella che fu stabilita all'inizio dell'introduzione del sistema previdenziale nel nostro Paese, cioè che l'andamento della produzione fosse proporzionale al numero degli occupati, era valida allo stato della tecnica produttiva fino al primo dopoguerra, questa presunzione è stata totalmente travolta in seguito all'innovazione tecnologica e alle trasformazioni produttive. Oramai viene tassata solamente la forza lavoro che viene prodotta materialmente dalle braccia del lavoratore nell'impresa e non viene tassata la forza lavoro che viene prodotta attraverso l'energia. Questo quindi è un altro elemento che avremmo dovuto e voluto introdurre e sul quale nel merito c'era un consenso da parte di tutte le organizzazioni. È stata esclusivamente una considerazione di opportunità in relazione alla situazione della discussione parlamentare che ci ha indotto a tacere su questo punto. Come pure, senza peraltro che il richiamo in premessa ne venisse attenuato, non abbiamo ritenuto di dover affrontare anche la questione della potestà tributaria regionale in quanto essa è una condizione preliminare per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative regionali e quindi interessa direttamente l'artigianato, poichè la sede legislativa ed amministrativa tra poco più di un anno si trasferirà dal Parlamento e dall'Amministrazione centrale alle Assemblee regionali ed alle amministrazioni locali. Il passaggio di queste funzioni non solo deve essere un passaggio di funzionari ma anche un passaggio di mezzi, di strutture, di organizzazioni e poi anche di una disponibilità finanziaria perchè proprio quella riserva di legge che è contenuta nell'articolo 45 possa essere attuata, nel senso che il legislatore regionale deve poter, poi, operare pienamente con gli strumenti della legge e non con strumenti sostitutivi.

Pertanto la nostra, evidentemente, è una posizione contingente rispetto all'insieme delle questioni. Mi associo a quanto diceva il collega Quercia, che cioè sulla riforma tributaria nel suo complesso abbiamo detto e scritto e quindi avremmo potuto qui ripetere e sottolineare un'infinità di questioni, ma abbiamo voluto limitare il nostro intervento ai punti che effettivamente ci sembra necessario vengano corretti, ferma rimanendo la questione di carattere generale e complessiva, rispetto alla quale il documento non si esprime ma tuttavia non è reticente. È un documento volutamente di sospensione delle questioni di merito che si sarebbero dovute affrontare.

Credo che spetti a me rispondere anche all'altra richiesta che è stata fatta e poi sulla questione delle scritture contabili, dei servizi artigiani, eccetera, i colleghi potranno riprendere la parola.

I due emendamenti sui quali è stato richiesto un chiarimento sono il frutto di una azione pure concordata ed unitaria comune a tutte le organizzazioni orafe che operano nell'ambito delle diverse confederazioni artigiane.

Nel febbraio scorso è stato istituito un comitato unitario nazionale degli artigiani orafi che si è fatto carico di affrontare in primo luogo le questioni della tassazione del settore proprio perchè — in relazione al fatto che rispetto a quel peso particolare che ha la materia prima nei confronti del valore aggiunto l'orafo artigiano aggiunge soltanto il proprio lavoro — è emersa l'esigenza qui sottolineata di un equilibrio fra il trattamento adottato da altri Paesi nei confronti dei turisti esteri e il trattamento che sarà adottato dalla legislazione italiana attraverso l'IVA.

Si chiede, quindi, che per le vendite di prodotti ai turisti esteri (sempre comprovabili tramite l'annotazione sul passaporto) sia adottato il sistema dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto anche ad evitare una duplicità di tassazione ed una serie di complicazioni che, secondo l'esperienza già fatta in Francia ed in altri Paesi, influirebbero sul commercio estero. Questa è la portata delle parole « prodotti venduti a turisti esteri ».

L'altra questione fondamentale per la tutela del settore orafo si riferisce ai materiali impiegati nella lavorazione dei preziosi

(definizione, quest'ultima, che è forse più esatta di quella usata di « prodotti che incorporano materiali preziosi »). Si chiede, dunque, che vi sia un regime di sospensione per i materiali impiegati nella lavorazione dei preziosi, giacchè l'IVA, che è pagata dal consumatore, ha in definitiva il carattere di una imposta di fabbricazione e di una imposta di consumo. Nel settore orafo, però, essa finirebbe per operare fondamentalmente come imposta di fabbricazione negli immobilizzi dell'impresa orafa, in cui il lavoro rappresenta una parte relativamente assai modesta rispetto al prezzo della materia prima e quindi all'incidenza della stessa sul prezzo finale del prodotto. Come, dunque, sono previsti regime di sospensione ad altri effetti (aeromobili, navi), ci sembra opportuno che sia tenuto presente anche questo caso peculiare in cui l'imposta cessa di avere l'aspetto di imposizione sui consumi ed assume pressochè prevalentemente lo aspetto di imposta di fabbricazione a carico di un semplice utilizzatore.

Per concludere, vorrei accennare, fra le questioni che non abbiamo ritenuto di dover sollevare ma che rientrano nelle considerazioni di carattere generale, alla preoccupazione dell'eccessiva incidenza dell'aliquota dell'IVA attualmente prevista rispetto ai consumi, e in particolare a quelli che interessano il totale delle attività degli artigiani. Ripeto che non abbiamo formulato esplicite proposte di riassetto delle aliquote proprio perchè abbiamo inteso volutamente limitare il discorso alle questioni maggiormente emergenti per la categoria; non v'è dubbio, però, che il discorso di carattere generale non può non tener conto dell'esigenza di un riequilibrio del rapporto tra imposizione diretta e imposizione indiretta, stante anche la poderosa tassazione sui consumi derivante dall'istituzione dell'IVA. Come non v'è dubbio che soltanto attraverso una appropriata politica delle aliquote sarà possibile evitare che si creino situazioni — quali quelle che faceva presenti il collega Quercia — di espulsione dall'attività produttiva di determinate imprese, i cui prezzi non sarebbero più compatibili con le condizioni di mercato.

M A R I N O . Desidero precisare che il documento che è stato consegnato al Presidente della Commissione è un documento unitario delle quattro Confederazioni; le quattro Confederazioni cioè sono completamente d'accordo sul contenuto di questo documento. Non posso quindi che sottoscrivere in pieno quanto ha detto il collega Quercia nell'illustrarlo; debbo però osservare che alcune considerazioni che sono state formulate in aggiunta ad esso non sono osservazioni sulle quali concordano tutte le Confederazioni. Con questo non si intende escludere che l'accordo vi possa essere, ma solo far presente che non si è per il momento verificato.

Per quanto riguarda poi la natura del documento, desidero ancora sottolineare che noi non abbiamo voluto redigere un documento relativo al nostro punto di vista sulla politica generale di riforma tributaria, ma soltanto un documento relativo al nostro punto di vista sul contenuto del disegno di legge; anzi, appunto per il nostro sforzo di raggiungere un documento unitario, abbiamo voluto escludere molte osservazioni di carattere generale, limitandoci soltanto ad osservazioni che interessano più direttamente il settore degli artigiani.

Se mi è consentito, vorrei soffermarmi sul punto *a*) del nostro documento, in cui si parla delle norme transitorie. Ora, la nostra viva preoccupazione è che i dati ricavabili dalle denunce redatte secondo le nuove norme tributarie, possano esere utilizzati dagli uffici finanziari nei confronti di situazioni createsi sotto l'impero del precedente sistema. Finora infatti — è inutile nasconderlo — data la struttura delle aliquote, il reddito fiscale non coincideva con il reddito effettivo: adesso, con la riforma noi vorremmo far coincidere i due redditi; ma è evidente che se il reddito denunciato nel 1972, dopo l'entrata in vigore di tale riforma, reddito effettivo, dovesse essere considerato dal fisco per sanare le situazioni degli anni trascorsi agli effetti della imposta di ricchezza mobile, da una parte ci troveremmo ad avere un danno perchè con aliquote altissime verrebbe tassato non un reddito fiscale ma un reddito effettivo e dall'altra non rag-

giungeremmo lo scopo della riforma perchè si creerebbe una tale preoccupazione per i contribuenti che questi continuerebbero a fare dichiarazioni molto lontane dalla realtà per evitare un danno notevole nei confronti degli anni passati.

Sarebbe opportuno pertanto — non so se sarà possibile prevederlo in questa sede — che gli uffici finanziari facessero uno sforzo per invitare i contribuenti a concordare tutto il passato prima di fornire nuovi dati oppure che si inserisse una norma precisa, chiara, rigorosa che impedisca agli stessi uffici finanziari di avvalersi dei dati forniti successivamente all'entrata in vigore della nuova legge per sanare situazioni precedenti.

P R E S I D E N T E . L'argomento era già stato sollevato da altre organizzazioni, in particolare da quella dei commercianti, se non sbaglio. Al riguardo, però, io vorrei fare mia la risposta che in quella occasione diede il Sottosegretario di Stato alle finanze e cioè che non si può inserire nel disegno di legge una norma precisa nel senso auspicato dal signor Marino che, evidentemente, verrebbe ad essere una norma che legalizza, sia pure *a posteriori*, l'evasione fiscale.

Che le aliquote siano ingiuste è un altro discorso: qui si tratta piuttosto del modo di agire dell'Amministrazione finanziaria. Come questo possa essere tradotto a livello parlamentare, peraltro, si vedrà in seguito: probabilmente attraverso un ordine del giorno o qualcosa del genere, ma non certo attraverso una norma del disegno di legge.

F A R A B E G O L I . In quanto parlamentare proveniente dal mondo artigiano, mi sento particolarmente impegnato in questa azione rivolta alla riforma tributaria per quanto si riferisce al settore dell'artigianato. Non mi soffermerò a lungo sui vari problemi sollevati, che peraltro sono stati chiaramente illustrati dall'avvocato Quercia, ma cercherò soltanto di rafforzare due punti della sua relazione. Il primo punto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche: in proposito non posso che condividere i rilievi critici che sono stati espressi sulle aliquote previste per tale imposta, le quali, a mio avviso, colpiscono in misura eccessiva la fascia dei redditi minori. È anacronistica ed assurda infatti la disposizione che prevede fino ai primi 7 milioni un modulo di incremento pari a tre punti, modulo di incremento che si riduce a due punti fino ai 10 milioni per ridursi ancora sino ai 25 milioni, evidentemente si dovrebbe cercare non di favorire ma almeno di venire incontro proprio alla prima fascia di redditi, che è quella necessaria per sostenere la famiglia titolare. In definitiva siamo in questi limiti: non è infatti che abbiamo stabilito un *plafond* che garantisce il mantenimento della famiglia, oltre il quale si stabilisce una aliquota superiore a quella che è l'aliquota di base. Il che a questo punto si potrebbe anche accettare.

L'altro punto sul quale volevo richiamare l'attenzione della Commissione è quello relativo all'obbligatorietà delle scritture contabili. L'osservazione del Presidente, secondo la quale anche i lavoratori dipendenti, benchè le tengano altri per loro, hanno le scritture contabili, in via di principio, può essere anche considerata giusta. Vorremmo peraltro avere tante aziende artigiane alla stregua non dei liberi professionisti, ma dei dipendenti dei liberi professionisti: a questo punto potremmo anche essere soddisfatti di tenere i libri contabili. La realtà però è diversa.

Mi rendo conto che per avere un quadro preciso è necessario disporre degli elementi su cui basarsi, ma ritengo che sarebbe opportuno tenere presente la difficoltà che la tenuta delle scritture contabili presenta soprattutto per l'artigianato di servizio. Immaginatevi infatti un barbiere che tiene il conto delle barbe e dei capelli che taglia in una giornata, un ciabattino, un sarto, addirittura un custode di macchine che tiene la scrittura contabile delle 50 o 100 lire che, di volta in volta, gli vengono date dal proprietario dell'auto che gli è stata affidata!

È chiaro che le vere imprese artigiane, quelle cioè che hanno dei dipendenti, un certo giro di affari e si trovano quindi in una fase molto produttiva, debbono tenere le scritture contabili (tra l'altro già le tengono e quindi non hanno neanche bisogno

di essere sollecitate): ma noi ci preoccupiamo — ripeto — sopratttuto dell'artigianato di servizio, settore nel quale l'elementarietà delle strutture produttive e l'esiguità del fatturato rendono evidentemente impossibile, sovente, la pratica osservanza delle disposizioni di legge.

Si dovrebbe quindi tenere conto per lo meno dell'artigiano che non ha dipendenti e che evidentemente è al di sotto del lavoratore dipendente. Per questo tipo di artigianato pretendere le scritture contabili mi sembra una vera assurdità.

Si tratta di un problema molto importante per il settore del lavoro artigiano, per il quale bisogna quindi trovare una soluzione che permetta un maggiore equilibrio al fine di non appesantire ulteriormente la situazione di molti lavoratori che fanno gli artigiani solo perche non possono essere occupati nelle industrie data l'insufficienza dello sviluppo industriale nel nostro Paese. Ecco perchè, al fondo, diventano dei sottoccupati! Questa purtroppo è la triste realtà, della quale però si deve tenere conto stabilendo almeno un limite minimo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui trattasi.

Q U E R C I A . Debbo dire, per la verità, che mi ha notevolmente impressionato il senatore Vignolo quando ha accennato al sistema di accertamento facente riferimento al parametro dei dipendenti, per cui l'impresa artigiana dovrebbe essere tassata in base al numero dei dipendenti, ognuno dei quali — se non erro — varrebbe, a suo dire, un milione.

Io mi permetto di far presente che noi siamo in sede legislativa, guardiamo alla legge, quella che c'era e quella che deve venire: ebbene, nessuna legge ha mai detto che l'artigiano o chiunque altro debba essere tassato in base al numero dei dipendenti. La legge dice che il contribuente deve fare la sua dichiarazione, lo ufficio verifica questa dichiarazione, la contesta e quindi si apre tutto un sistema di contenzioso; noi abbiamo sempre deplorato questo sistema, ma nella fase successiva intervengono il potere esecutivo e quello giudiziario non più il potere legislativo, il quale ha già provveduto per suo conto dicendo appunto che si deve fare una dichiarazione responsabile che dovrà essere verificata, controllata, rettificata. Che poi qualche ufficio delle imposte, qualche procuratore si permetta di scantonare, per così dire, dalla legge e di fare accertamenti di questo tipo questo è un fatto esecutivo o è un fatto giudiziario.

In ordine alla domanda posta dal Presidente circa i mestieri artistici posso dire che esiste un decreto presidenziale che contiene l'elenco di tali mestieri. Vi è inoltre una statistica recente che dice, mestiere per mestiere, quanti sono su base nazionale. Siamo quindi perfettamente in grado di quantificare le imprese dell'artigianato artistico, per le quali insistiamo particolarmente per quanto riguarda l'imposta patrimoniale.

Per quanto si riferisce poi alla seconda domanda, e cioè che cosa si intende per artigianato di servizio, dirò — e del resto vi ha già accennato il senatore Farabegoli — che in tale categoria rientrano, ad esempio, il sarto, il barbiere, il riparatore, lo idraulico. Si tratta cioè di piccole attività di riparazione, di prestazioni al dettaglio, non di produzione.

Per quanto concerne infine le scritture contabili, problema sul quale il senatore Farabegoli si è anche molto diffuso, vorrei precisare il mio pensiero. Io ho posto soprattutto una questione concettuale: concettualmente cioè non si può negare che una scrittura contabile sia un elemento di base per l'accertamento del reddito. Subito dopo però sono sceso al fatto pratico dicendo che la scrittura contabile non può essere tenuta da chi non l'ha tenuta fino adesso e quindi non può essere in grado di tenerla dal giorno alla notte. Pertanto, se ci si vuole avviare verso un sistema razionale di accertamento, e quindi verso un sistema di scritture contabili, è necessario andare gradualmente, scartando comunque — ritengo — quegli artigiani che già qui sono adombrati nell'IVA, che hanno un giro di affari di 3 milioni, eccetera. Con tale parametro infatti avremmo già individuato una categoria che generalmente non può essere sottoposta a questo obbligo.

Giustamente, il senatore Farabegoli diceva che ci sono imprese artigiane di alto livello che devono tenere scritture contabili perchè altrimenti non potrebbero determinare i costi di vendita e potrebbero anche correre il rischio di fallire senza accorgersene.

Con questo mi pare di aver risposto a tutte le richieste di precisazioni.

P R E S I D E N T E . Ringrazio i rappresentanti delle associazioni degli artigiani per le loro proposte unitarie e per la concretezza della loro esposizione. I suggerimenti dati saranno tenuti nel debito conto da parte di questa Commissione.

Il seguito dell'indagine proseguirà nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT ENRICO ALFONSI